Il sistema fiscale svizzero

- **Caratteristiche del sistema fiscale svizzero**
- **Le imposte della Confederazione**
- **Le imposte cantonali e comunali**

Edizione 2021

S
CSI Schweizerische Steuerkonferenz
K Conférence suisse des impôts
Conferenza svizzera delle imposte

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Editore
Conferenza svizzera delle imposte

Autore
Amministrazione federale delle contribuzioni
Stato maggiore della direzione
Documentazione e Informazione fiscale
3003 Berna

Illustrazioni
Barrigue
Lausanne

Stampa
ESPRIT DU LUXE
1207 Genève

Prezzo unitario
1 – 10 esemplari: 9 franchi
11 – 100 esemplari: 7 franchi
ab 101 esemplari: 5 franchi
Prezzo forfettario
per le scuole: 5 franchi / pezzo

ISSN 2571-5321
19. edizione, 2021

Premessa

Il presente opuscolo è destinato anzitutto all'educazione civica nelle scuole medie e professionali. Grazie a un linguaggio facilmente comprensibile e a una presentazione corredata di numerose illustrazioni, esso offre al lettore una panoramica del sistema fiscale svizzero nonché una breve descrizione delle imposte riscosse dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni.

L'opuscolo è edito dalla Conferenza svizzera delle imposte (CSI), di cui fanno parte tutte le Amministrazioni delle contribuzioni cantonali nonché l'Amministrazione federale delle contribuzioni. Essa si occupa tra l'altro delle relazioni pubbliche delle autorità fiscali. Lo scopo è di curare i rapporti di fiducia tra il fisco e i contribuenti. La Commissione fornisce quindi a questi ultimi e ad altre cerchie interessate – in particolare alle scuole – informazioni oggettive in materia tributaria, contribuendo in tal modo a una migliore comprensione da parte dell'opinione pubblica dei problemi di natura fiscale.

A complemento di questo opuscolo, vi raccomandiamo il sito www.imposte-easy.ch, creato su domanda della CSI. Con l'aiuto di semplici esempi, offre la possibilità di esercitarsi su questa tematica e di compilare una dichiarazione d'imposta. Inoltre contiene molte informazioni utili per i giovani contribuenti.

Indice

Caratteristiche del sistema fiscale svizzero

1 Considerazioni generali ... 6
1.1 Sviluppo del sistema fiscale ... 7
1.2 Panoramica sull'introduzione e la durata delle imposte federali, dei dazi e di altri contributi ... 8
2 Sovranità fiscale ... 10
3 Principi alla base della sovranità fiscale ... 13
3.1 Principio dell'uguaglianza giuridica ... 13
3.2 Principio della libertà economica ... 14
3.3 Principio della garanzia della proprietà ... 14
3.4 Principio della libertà di credo e di coscienza ... 14
3.5 Divieto della doppia imposizione intercantonale ... 15
3.6 Divieto di agevolazioni fiscali ingiustificate ... 16
4 L'ultima parola al Popolo ... 17
5 Tassazione e riscossione delle imposte ... 18
5.1 Tassazione ... 18
5.2 Riscossione delle imposte ... 19
6 Onere fiscale in Svizzera ... 22
6.1 Cause dei differenti oneri fiscali in Svizzera ... 22
6.2 Perequazione finanziaria nazionale ... 23
7 Evoluzione del sistema fiscale Svizzero ... 26
7.1 Evoluzione dei bilanci degli enti pubblici ... 26
7.2 Principi d'imposizione nell'ordinamento finanziario della Confederazione ... 28
7.3 Obiettivi e principi delle linee direttive delle finanze federali ... 29
7.4 Armonizzazione fiscale ... 30

Le singole imposte

8 Imposte della Confederazione ... 33
8.1 Imposte sul reddito e sull'utile nonché altre imposte dirette ... 33
8.1.1 Imposta federale diretta ... 33
8.1.1.1 Imposta sul reddito delle persone fisiche ... 34
8.1.1.2 Imposta sull'utile delle persone giuridiche ... 36
8.1.2 Tassa federale sulle case da gioco ... 38
8.1.2.1 Aliquote della tassa ... 38
8.1.2.2 Agevolazioni fiscali per le case da gioco ... 39
8.1.3 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare ... 39
8.2 Imposizione del consumo ... 41
8.2.1 Imposta sul valore aggiunto ... 41
8.2.1.1 Principio d'imposizione ... 41
8.2.1.2 Particolarità ... 42
8.2.1.3 Aliquote d'imposta ... 44
8.2.1.4 Riscossione dell'imposta ... 45
8.2.1.5 Destinazione vincolata di una quota delle entrate ... 45
8.2.2 Imposta preventiva ... 46
8.2.3 Tasse di bollo federali ... 49
8.2.3.1 Tassa d'emissione ... 49
8.2.3.2 Tassa di negoziazione ... 50
8.2.3.3 Tassa sui premi d'assicurazione ... 51
8.2.3.4 Riscossione della tassa ... 51
8.2.4 Imposte speciali sul consumo ... 52
8.2.4.1 Imposta sul tabacco ... 52

8.2.4.2 Imposta sulla birra ... 53
8.2.4.3 Imposta sugli oli minerali ... 54
8.2.4.4 Imposta sugli autoveicoli ... 56
8.2.4.5 Imposta sulle bevande distillate ... 56
8.3 Dazi e tributi doganali ... 58
8.3.1 Considerazioni generali ... 58
8.3.2 Dazi all'importazione ... 58
8.3.2.1 Tariffa d'uso ... 58
8.3.2.2 Preferenze doganali ... 59
8.3.2.3 Elementi mobili ... 59
9 Imposte cantonali e comunali ... 60
9.1 Imposte sul reddito e sulla sostanza nonché altre imposte dirette ... 62
9.1.1 Osservazioni introduttive ... 62
9.1.2 Imposta sul reddito delle persone fisiche ... 62
9.1.2.1 Imposizione alla fonte ... 64
9.1.2.2 Imposizione secondo il dispendio ... 64
9.1.3 Imposta personale ... 64
9.1.4 Imposta sulla sostanza delle persone fisiche ... 65
9.1.5 Imposte sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche ... 66
9.1.5.1 Imposta minima e onere fiscale minimo ... 67
9.1.6 Imposta sulle successioni e donazioni ... 67
9.1.7 Imposta sulle vincite ai giochi in denaro nonché ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite ... 69
9.1.8 Utili in capitale da sostanza mobiliare privata ... 70
9.1.9 Imposta sugli utili immobiliari ... 70
9.1.10 Imposta immobiliare ... 71
9.1.11 Tassa di mutazione ... 72
9.1.12 Tassa cantonale sulle case da gioco ... 73
9.1.13 Tassa professionale ... 73
9.2 Imposte sul possesso e sulla spesa ... 74
9.2.1 Imposta di circolazione ... 74
9.2.2 Imposta sui cani ... 75
9.2.3 Imposta sugli spettacoli ... 75
9.2.4 Imposta di bollo cantonale e le tasse d'iscrizione ... 75
9.2.5 Tassa su lotterie e manifestazioni analoghe ... 76
9.3 Altri tributi ... 77
9.3.1 Tassa di soggiorno ... 77
9.3.2 Tassa per la promozione del turismo ... 77
9.3.3 Tassa di compensazione (esenzione) dal corpo pompieri ... 77
9.3.4 Diritti d'acqua ... 77

Appendice

I Oneri fiscali ... 78
II Sgravi fiscali per coniugi ... 79
III Materiale didattico in materia di imposte ... 81
IV Indirizzi delle amministrazioni delle contribuzioni ... 82

Abbreviazioni

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
AFD	Amministrazione federale delle dogane
AI	Assicurazione per l'invalidità
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera
CSI	Conferenza svizzera delle imposte
DFF	Dipartimento federale delle finanze
IFD	Imposta federale diretta
IPG	Indennità per perdita di guadagno
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LAID	Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
LIFD	Legge federale sull'imposta federale diretta
SA	Società anonima
Sagl	Società a garanzia limitata

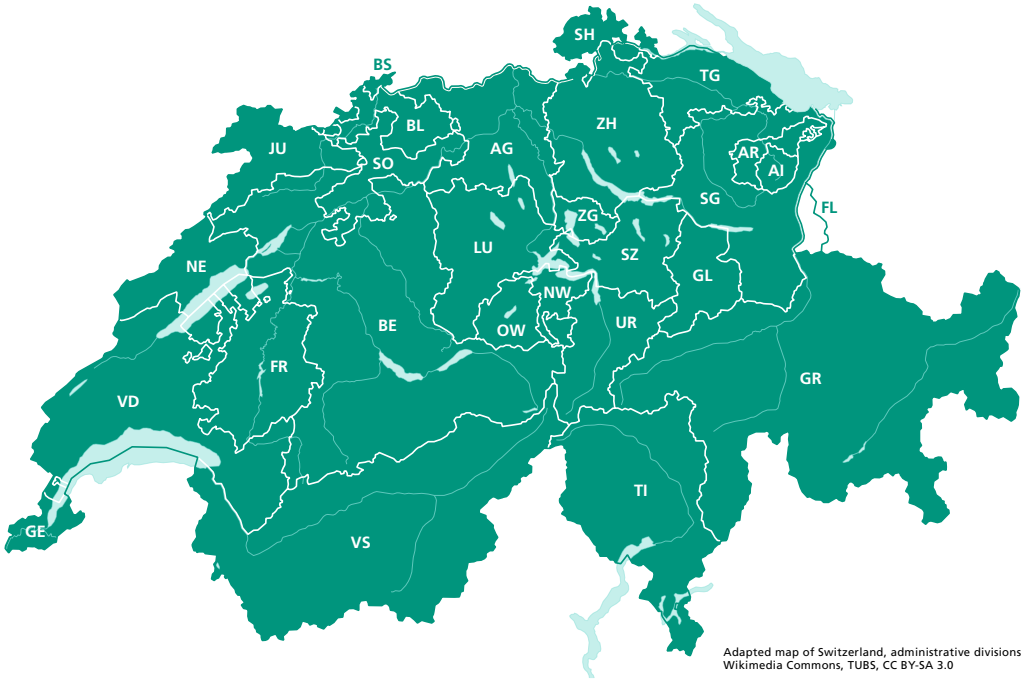

Adapted map of Switzerland, administrative divisions
Wikimedia Commons, TUBS, CC BY-SA 3.0

Cantoni

AG	Argovia	NW	Nidvaldo
AI	Appenzello Interno	OW	Obvaldo
AR	Appenzello Esterno	SG	San Gallo
BE	Berna	SH	Sciaffusa
BL	Basilea Campagna	SO	Soletta
BS	Basilea Città	SZ	Svitto
FR	Friburgo	TG	Turgovia
GE	Ginevra	TI	Ticino
GL	Glarona	UR	Uri
GR	Grigioni	VD	Vaud
JU	Giura	VS	Vallese
LU	Lucerna	ZG	Zugo
NE	Neuchâtel	ZH	Zurigo

Caratteristiche del sistema fiscale svizzero

1 Considerazioni generali

Per sistema fiscale la scienza finanziaria intende l'insieme delle imposte prelevate in un Paese anche se fra di loro non vi è alcuna relazione.

Sistema fiscale	
Tradizionale o storico	Razionale o teorico

La dottrina distingue fra sistema fiscale **tradizionale** o **storico** e sistema fiscale **razionale** o **teorico**, a seconda che si sia sviluppato nel corso del tempo, più per caso che sulla base di una pianificazione, o che sia stato invece strutturato intenzionalmente sulla base di conoscenze scientifiche.

Secondo questa dottrina, il sistema fiscale svizzero ha un **carattere storico**. Esso riflette la **struttura federalista** della Confederazione.

Ciascuno dei 26 **Cantoni** ha così una propria legislazione tributaria che grava diversamente il reddito, la sostanza, le successioni, gli utili in capitale, gli utili immobiliari nonché altri oggetti fiscali.

I circa 2170 **Comuni** possono liberamente prelevare imposte comunali o decidere supplementi nell'ambito della tariffa cantonale di base rispettivamente dell'imposta cantonale dovuta.

Anche la **Confederazione** tassa il reddito. Tuttavia, le sue entrate fiscali provengono essenzialmente da altre fonti, innanzitutto l'imposta sul valore aggiunto (IVA), oltre alle tasse di bollo, i dazi e le imposte speciali sul consumo (per esempio imposta sul tabacco o imposta sugli autoveicoli).

1.1 Sviluppo del sistema fiscale

Ai tempi della **Repubblica Elvetica** (1798–1803) la Svizzera conobbe il suo unico sistema fiscale unitario che, in verità, esisteva in parte solo sulla carta e non era mai stato pienamente applicato.

Dopo la caduta della Repubblica Elvetica e il ritorno a una confederazione di Stati, i Cantoni riacquisirono l'autonomia fiscale e svilupparono sistemi fiscali propri con accentuate diversità sia nella struttura degli stessi sistemi che nell'elaborazione delle varie imposte.

Alcuni Cantoni reintrodussero quindi le imposte indirette[1] in vigore prima della Rivoluzione francese, soprattutto le imposte sul consumo (dazi, pedaggi, ecc.), mentre altri Cantoni mantennero le imposte del sistema della Repubblica Elvetica che più gli convenivano, in particolare l'imposta sulla sostanza.

Svizzera prima del 1848: Federazione di stati
Fonti fiscali dei Cantoni:
dazi fiscali, pedaggi e altri dazi
imposte sulla sostanza

Con la **nascita dello Stato federativo nel 1848** questo ordinamento fiscale subì un profondo cambiamento. La sovranità in materia di diritti doganali passò completamente alla Confederazione e, per compensare queste perdite, i Cantoni furono costretti a procurarsi le loro entrate fiscali tassando la sostanza e il reddito, sicché nel corso del XIX secolo le imposte dirette – segnatamente le imposte sulla sostanza – acquisirono gradualmente una posizione di predominanza nei sistemi tributari cantonali, mentre le imposte indirette persero d'importanza. Tuttavia, sotto forma di dazi esse costituivano la spina dorsale delle finanze federali.

Stato federativo svizzero nel 1848
Fonti fiscali della Confederazione:
dazi
Fonti fiscali dei Cantoni:
sostanza
reddito

Questa ripartizione delle fonti fiscali rimase immutata fino al **1915**.

Già allora risultò evidente che l'imposta sulla sostanza era poco flessibile per soddisfare i crescenti fabbisogni finanziari dei Cantoni.

Anche il sistema fiscale della Confederazione aveva raggiunto i limiti delle sue capacità, per cui non poteva essere ulteriormente sollecitato.

A seguito della Prima guerra mondiale e delle sue ripercussioni finanziarie, la Confederazione e i Cantoni furono costretti a modificare profondamente le loro legislazioni e i loro sistemi fiscali. In passato i dazi erano sufficienti a coprire le spese della Confederazione, ma alla fine della guerra furono introdotte le tasse di bollo. Inoltre fu necessario abbandonare il principio politico sviluppatosi nel corso degli anni, secondo cui le imposte dirette spettavano ai Cantoni e quelle indirette alla Confederazione.

Gli elevati costi per la difesa obbligarono la Confederazione a prelevare anche imposte dirette che, ad eccezione del 1933, riscuoterà a titolo provvisorio sino alla fine del 2035[2].

---

[1] Per la spiegazione dei termini «imposte dirette» e «imposte indirette» vedi *pagina 11*.

[2] Si tratta di una disposizione transitoria sancita nella Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.), la cui proroga richiede l'approvazione di popolo e Cantoni.

L'introduzione di ulteriori imposte federali fu sempre motivata con la situazione finanziaria della Confederazione. La seguente tabella mostra una panoramica sull'introduzione delle imposte federali, dei dazi e di altri contributi.

1.2 Panoramica sull'introduzione e la durata delle imposte federali, dei dazi e di altri contributi

Riscossa	Genere d'imposta
dal 1849	Dazi
dal 1878	Tassa d'esenzione dall'obbligo militare (precedentemente Tassa d'esenzione dal servizio militare)
dal 1887	Imposizione delle bevande distillate
1915–1920	Imposta sui profitti di guerra
1916–1917	Imposta di guerra
dal 1918	Tasse di bollo federali
1921–1932	Nuova imposta di guerra straordinaria
dal 1933	Imposta sul tabacco
dal 1934	Imposta sulle bevande (Imposta sulla birra)
1934–1940	Tributo federale di crisi
1939–1946	Imposta sui profitti di guerra
1940–1942	Contributo unico per il sacrificio per la difesa nazionale
dal 1941	Imposta federale diretta (fino al 1983: imposta per la difesa nazionale)
dal 1941	Imposta sul valore aggiunto (fino al 1995: imposta sulla cifra d'affari)
1941–1945	Contributo degli emigranti alla difesa nazionale
1941–1954	Imposta compensativa
1942–1959	Imposta sul lusso
dal 1944	Imposta preventiva
1945–1947	Nuovo contributo per il sacrificio per la difesa nazionale
dal 1997	Imposizione degli oli minerali e imposizione degli autoveicoli (precedentemente dazi doganali)
dal 2000	Tassa sulle case da gioco

Grazie a queste entrate supplementari la **Confederazione** è riuscita a riportare a un livello sopportabile l'indebitamento risalente all'epoca dei due conflitti mondiali. A partire dalla fine della Seconda guerra mondiale alla Confederazione sono stati però continua-

mente attribuiti nuovi compiti. Nel dopoguerra le sue uscite sono aumentate in misura tale che un ritorno al sistema fiscale in vigore prima del periodo bellico non è più immaginabile. Per questa ragione la Confederazione continua essenzialmente a riscuotere le imposte federali introdotte durante gli anni della guerra.

Dal 1941 al 1958 **l'imposta federale diretta** (IFD), precedentemente denominata «imposta per la difesa nazionale» era composta da un'imposta sul reddito e da un'imposta complementare sulla sostanza. Nel 1959 l'imposta sulla sostanza delle persone fisiche e, nel 1998, l'imposta sul capitale delle persone giuridiche sono state abolite. Per cui da allora l'IFD grava esclusivamente il reddito delle persone fisiche rispettivamente l'utile delle persone giuridiche.

A differenza della Confederazione, che introdusse una serie di nuove imposte, la maggior parte dei **Cantoni** si accontentò delle imposte esistenti. Inizialmente l'imposta sulla sostanza rappresentava l'imposta più importante prelevata dai Cantoni, mentre il reddito da attività lucrativa era tassato solo a titolo integrativo. In un secondo tempo, i Cantoni sono però passati da questo sistema tradizionale a un'imposta generale sul reddito con un'imposta complementare sulla sostanza.

BS è stato il primo Cantone, già nel XIX secolo, ad attuare questo passaggio, che comportava una riduzione dell'imposta sulla sostanza e un aumento di quella sul reddito. Dopo di esso, sino al 1945 altri dieci Cantoni seguirono il suo esempio. L'ultimo Cantone ad adeguare il proprio sistema fiscale è stato GL nel 1970.

Al riguardo bisogna menzionare anche il Cantone SZ che solo nel 1936 introdusse un'imposta sui redditi da attività lucrativa. Fino ad allora esso tassava unicamente la sostanza.

Agli inizi queste imposte erano prelevate proporzionali. Con il tempo si affermò l'imposizione progressiva e, con riguardo ai contribuenti con reddito modesto e alle famiglie, sono state introdotte deduzioni sociali. Il termine «progressione» significa che le aliquote d'imposta crescono con l'aumento del reddito e non sono quindi proporzionali.

2 Sovranità fiscale

Come già detto, in Svizzera prelevano imposte la Confederazione, i Cantoni e persino i Comuni.

Il diritto di questi enti pubblici di riscuotere imposte è tuttavia limitato dalla Cost. L'obiettivo è ripartire la sovranità fiscale in modo che, da un lato, i tre enti non si ostacolino a vicenda e che, dall'altro, i contribuenti non vengano gravati oltremisura. Pertanto la Cost. accorda il diritto di prelevare determinate imposte alla Confederazione mentre per altre lo nega ai Cantoni.

I grandi principi della struttura federalista che regolano le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni sono definiti all'art. 3 Cost.:

«I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione»

Sul piano fiscale questa ripartizione delle competenze significa che:

- la **Confederazione** può riscuotere soltanto le imposte che le sono espressamente attribuite dalla Cost.;
- i **Cantoni** per contro sono in linea di principio liberi di scegliere le loro imposte, a meno che la Cost. non vieti loro espressamente di prelevare determinate imposte o le riservi alla Confederazione.

Il fatto che la Cost. attribuisca alla Confederazione la competenza di prelevare un'imposta non esclude ancora il diritto dei Cantoni di riscuotere un'imposta dello stesso genere. A tal fine occorrerebbe un divieto esplicito. Questo non esiste in materia di imposte dirette. Per questa ragione sia la Confederazione che i Cantoni prelevano imposte dirette, per cui in questo campo sono in concorrenza.

Mentre Confederazione e Cantoni possiedono una sovranità originaria in materia fiscale, i **Comuni** possono prelevare imposte unicamente entro i limiti dell'autorizzazione loro accordata dal proprio Cantone. Questo diritto è concesso loro poiché, in qualità di ente di diritto pubblico indipendente, rivestono una grande importanza nella struttura sociale del nostro paese.

In contrapposizione alla sovranità originaria si parla quindi di **sovranità derivata o delegata,** la quale è pur sempre una vera e propria sovranità fiscale che, accanto alle competenze della Confederazione e dei Cantoni, si integra quale terzo elemento essenziale nel quadro del sistema fiscale svizzero.

Oltre ai compiti che si assumono in qualità di comunità locali (ad es. smaltimento dei rifiuti), i Comuni devono svolgere in larga misura anche compiti che in altri paesi sono di competenza di un livello statale superiore, come la gestione della scuola elementare e l'assistenza sociale.

Anche se questi compiti vengono in parte eseguiti sotto la sorveglianza dello Stato e con il relativo sostegno finanziario, sono i comuni che sopportano essenzialmente le spese che ne derivano. Per questa ragione è necessario che essi possano fruire delle fonti finanziarie esistenti. L'indipendenza fiscale dei Comuni va quindi di pari passo con la loro autonomia funzionale.

Le imposte prelevate in Svizzera vengono suddivise in **imposte dirette** (ad es. imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, rispettivamente imposte sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche) e **imposte indirette** (imposte sul consumo, sul possesso o sulla spesa).

Esistono diverse possibilità per differenziare le imposte dirette e quelle indirette. Generalmente per le imposte dirette la base di calcolo (ad es. reddito) è imposta direttamente. Così facendo per questo tipo di imposta la base di calcolo dell'imposta stessa è identica all'oggetto dell'imposizione. Ad es. il fatto di avere un reddito fa scattare l'assoggettamento all'imposta sul reddito. Per le imposte indirette l'oggetto dell'imposizione e la base di calcolo sono, al contrario, differenti. La Confederazione, i Cantoni e i Comuni prelevano imposte che rientrano in entrambe queste categorie.

Nel 2018 le **entrate fiscali incassate dagli enti pubblici secondo il modello SF**[3] ammontavano a circa 148 miliardi di franchi, ripartite come segue:

- **Confederazione:** 70 miliardi di franchi
- **Cantoni:** 48 miliardi di franchi
- **Comuni** 30 miliardi di franchi

[3] Il consolidamento e la comparabilità nazionale sono assicurati dai modelli SF (statistica finanziaria). Questo modello si basa essenzialmente su quello contabile armonizzato per i Cantoni (MPCA2).

Per la **Confederazione** la maggiore fonte di reddito è rappresentata dalle imposte sul consumo (imposte indirette), all'interno delle quali la più importante dal punto di vista del gettito è l'IVA.

Le imposte dirette rappresentano un po' più d'un terzo delle entrate fiscali della Confederazione e il gettito più consistente è dato dall'IFD.

Imposte e dazi più importanti

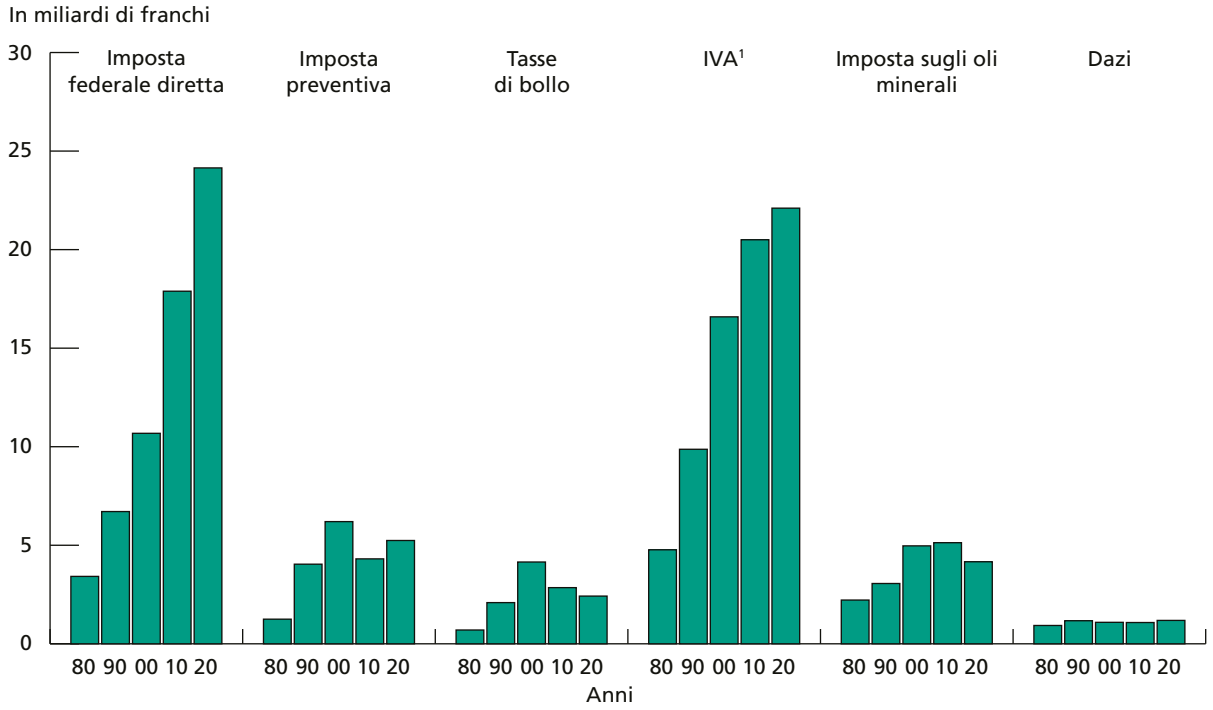

[1] prima del 1995: Imposta sulla cifra d'affari

La situazione si presenta diversamente nei **Cantoni** e nei **Comuni** ove le principali fonti fiscali sono le imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche nonché le imposte sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche. Nel 2018 queste imposte hanno rappresentato l'83,1 % delle loro entrate fiscali.

3 Principi alla base della sovranità fiscale

Per sovranità fiscale si intende la possibilità legale ed effettiva di un ente di riscuotere imposte.

Per quanto riguarda la sovranità fiscale il diritto fiscale in Svizzera deve rispettare i seguenti principi ancorati nella Cost.:

- principio dell'uguaglianza giuridica;
- principio della libertà economica;
- principio della garanzia della proprietà;
- principio della libertà di credo e di coscienza;
- divieto della doppia imposizione intercantonale;
- divieto di agevolazioni fiscali ingiustificate.

3.1 Principio dell'uguaglianza giuridica

I Cantoni devono rispettare il principio costituzionale dell'uguaglianza giuridica davanti alla legge (art. 8 Cost.) anche nella loro legislazione tributaria come pure in occasione della riscossione delle imposte e nella giurisprudenza fiscale. È data violazione del principio d'uguaglianza giuridica allorquando si contravviene al divieto di operare disparità di trattamento oggettivamente non motivate all'atto di legiferare e di applicare la legge.

Se questo principio è violato da una decisione cantonale di ultima istanza, il contribuente può difendersi presentando ricorso in materia di diritto pubblico presso il **Tribunale federale** (TF) a Losanna.

Nel diritto fiscale il principio dell'uguaglianza giuridica viene concretizzato tra l'altro con il principio dell'imposizione secondo la capacità economica dei contribuenti.

3.2 Principio della libertà economica

Le prescrizioni e le misure di diritto fiscale non devono pregiudicare la libertà economica (art. 27 e 94–107 Cost.). Il legislatore cantonale non può ostacolare la concorrenza economica introducendo speciali imposte sul commercio che diminuirebbero la competitività di alcuni settori commerciali.

In caso di violazione della libertà economica, il contribuente può interporre ricorso in materia di diritto pubblico presso il TF.

3.3 Principio della garanzia della proprietà

È data violazione di questo principio quando l'onere fiscale assume carattere di confisca, vale a dire di espropriazione (art. 26 Cost.). La convinzione secondo cui la garanzia della proprietà costituisca un limite all'imposizione è oggi riconosciuta da dottrina e giurisprudenza.

3.4 Principio della libertà di credo e di coscienza

Un'altra restrizione dell'imposizione risulta dalla libertà di credo e di coscienza (art. 15 Cost.). Da questa norma costituzionale si può quindi dedurre che non possono essere riscosse imposte di culto presso persone che non fanno parte della comunità religiosa in questione.

Secondo la giurisprudenza del TF solo le persone fisiche possono appellarsi a questa disposizione costituzionale.

3.5 Divieto della doppia imposizione intercantonale

Il divieto della doppia imposizione intercantonale (art. 127 cpv. 3 Cost.) significa che una persona non può essere tassata da più Cantoni su uno stesso oggetto fiscale (ad es. lo stipendio) e per uno stesso periodo di tempo.

La Cost. autorizza la Confederazione a prendere le misure necessarie per evitare la doppia imposizione, ma fino ad oggi non è ancora stata elaborata nessuna legge federale. Il TF ha sviluppato un'abbondante giurisprudenza che supplisce alla legge.

Questa regola ha effetto solo in casi di pretese concorrenti di due o più Cantoni ma non nelle relazioni tra Confederazione e Cantoni.

La doppia imposizione si presenta anche tra Stati sovrani (relazioni internazionali). A livello internazionale pertinenti accordi tra Stati (cosiddette Convenzioni di doppia imposizione, CDI) disciplinano come evitare la doppia imposizione. Fino ad oggi la Svizzera ha firmato più di cento CDI secondo lo standard internazionale.

3.6 Divieto di agevolazioni fiscali ingiustificate

A causa della palese concorrenza fiscale, per i Cantoni esiste la tentazione di attirare ricchi contribuenti (segnatamente gli stranieri) concedendo loro eventuali agevolazioni fiscali oggettivamente ingiustificate. La Cost. accorda alla Confederazione il diritto di opporsi agli abusi di questo genere per via legislativa (art. 129 cpv. 3 Cost.).

Finora la Confederazione non ha comunque mai dovuto ricorrere a questa competenza dato che in un accordo reciproco i Cantoni si sono impegnati a non concedere privilegi fiscali (Concordato fra i Cantoni della Confederazione Svizzera sul divieto di convenzioni fiscali).

4 L'ultima parola al Popolo

Oltre alla particolarità secondo cui le imposte sono prelevate da Confederazione, Cantoni e Comuni il sistema fiscale svizzero si caratterizza anche per il fatto che il cittadino stesso decide quali imposte devono essere riscosse. Infatti, lo Stato può imporre al cittadino solo gli obblighi – comprese le imposte – previsti dalla Costituzione e dalla legge. Ogni modifica costituzionale deve essere sottoposta a votazione popolare, sia a livello federale che cantonale (**referendum obbligatorio**). Solo certi Cantoni conoscono il referendum obbligatorio anche per la revisione delle leggi. Negli altri si applica di regola il **referendum facoltativo** (talvolta, a dipendenza del cambiamento legislativo, si adotta il referendum obbligatorio o facoltativo).

Nella maggior parte dei casi, il Popolo deve pronunciarsi al momento della determinazione delle **aliquote**, delle **tariffe** e dei **coefficienti d'imposta**.[4]

Per l'IFD le **aliquote massime** delle tariffe sono ancorate nella Cost. Il loro aumento può avvenire solo se è approvato dal Popolo e dai Cantoni (maggioranza del Popolo e dei Cantoni). La tariffa può per contro essere modificata da una legge federale che sottostà a referendum facoltativo.

A livello dei Cantoni e dei Comuni la modifica della tariffa implica una revisione della legge tributaria. I coefficienti d'imposta sono invece determinati dal parlamento cantonale rispettivamente dal parlamento comunale oppure dall'assemblea comunale o dai municipi. Queste decisioni soggiacciono sovente al referendum facoltativo od obbligatorio.

[4] Per la spiegazione dei termini «aliquota d'imposta», «tariffa d'imposta» e «coefficiente d'imposta» vedi *cifra 6.1*.

5 Tassazione e riscossione delle imposte

La tassazione e la riscossione delle imposte sono spiegate sull'esempio delle imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche.

5.1 Tassazione

In Svizzera la tassazione del reddito e della sostanza avviene sulla base di una **dichiarazione d'imposta** spedita a ogni contribuente. Esso la deve compilare in modo veritiero e completo (autoaccertamento). La dichiarazione deve essere rispedita all'autorità competente entro il termine previsto dai Cantoni. Di regola, la scadenza può essere prorogata su richiesta. Se quest'ultimo termine non viene rispettato, il contribuente viene diffidato a provvedervi entro un nuovo termine. Se neppure questo nuovo termine viene osservato, il contribuente è tassato d'ufficio (nei limiti del potere d'apprezzamento delle autorità).

Dopo la consegna della dichiarazione d'imposta debitamente compilata e firmata[5] nonché corredata dei documenti richiesti, l'autorità di tassazione determinerà i fattori imponibili e fisserà l'ammontare dell'imposta.

Se la dichiarazione contiene informazioni manifestamente errate, queste vengono rettificate d'ufficio. Successivamente, quando i fattori imponibili saranno stati determinati, l'ammontare dell'imposta sarà fissato sulla base della **tariffa d'imposta**.

Se la dichiarazione d'imposta e gli allegati non permettono di determinare i fattori imponibili, l'autorità di tassazione procederà agli accertamenti necessari richiedendo al contribuente mezzi di prova, procedendo all'ispezione dei libri contabili, sopralluoghi, mediante audizione del contribuente, ecc.

[5] I Cantoni di ZH, BE, LU, UR (a partire dal 2022), SZ, OW, NW, ZG, FR, SO, BS, SH, GR, VD, NE, GE e JU offrono la possibilità di ritornare la dichiarazione d'imposta **di maniera elettronica e senza firma.**

Se anche da questi accertamenti non scaturisse alcun risultato – o quest'ultimo fosse insufficiente ai fini della tassazione – l'autorità di tassazione fisserà il reddito e la sostanza sulla base del suo potere d'apprezzamento.

La decisione di tassazione è notificata al contribuente per scritto. Essa deve indicare i fattori imponibili e l'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno in questione. Inoltre deve indicare i rimedi giuridici ai fini del reclamo e i termini da osservare nonché l'autorità alla quale dovrà essere inoltrato il gravame.

Se la decisione di tassazione inviata in modo conforme non viene contestata tempestivamente mediante reclamo, essa cresce in giudicato. In principio, la tassazione non può più essere modificata a sfavore del contribuente salvo tramite una procedura di ricupero d'imposta se risulta in seguito che la decisione è insufficiente o lacunosa, ad esempio a causa di sottrazione d'imposta o di frode fiscale. Essa può anche venir modificata a favore del contribuente se sono dati i motivi della revisione (ad es. nuovi fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi).

5.2 Riscossione delle imposte

La riscossione delle imposte sul reddito e sulla sostanza delle **persone fisiche** è spesso effettuata dallo stesso ufficio che ha eseguito la tassazione.

L'**IFD** è prelevata di regola dall'Amministrazione cantonale delle contribuzioni. Per quanto concerne le **imposte cantonali** e **comunali**, la procedura di riscossione varia da Cantone a Cantone. In alcuni casi entrambe sono prelevate da un Servizio centrale del Cantone o del Comune di domicilio. Talvolta l'imposta cantonale è però riscossa dal Cantone e quella comunale dai Comuni.

Riscossione dell'imposta federale diretta (imposta sul reddito)	
da parte del Cantone	da parte del Comune di domicilio
tutti i Cantoni salvo LU, UR e SG	cantoni LU, UR e SI

Riscossione delle imposte cantonali e comunali			
da parte di una autorità centrale	da parte dei Comuni	imposte cantonali da parte del Cantone, imposte comunali da parte del Comune	altri sistemi
OW, NW, GL, ZG, AR, AI, TG[1], NE, GE, JU	ZH, LU, SZ, TG[2]	FR[3], SO, BL[4], BS[5], GR, TI, VS	BE[6], SH[7], UR[8], SG[8], AG[7], VD[9]

1. Per le persone giuridiche, le imposte federali e comunali sono prelevate in modo centralizzato dal Cantone.
2. Per le persone fisiche, le imposte federali e comunali sono prelevate in modo centralizzato dal Cantone.
3. I Comuni e le parrocchie possono delegare la riscossione delle imposte anche al Cantone.
4. Per circa 35 Comuni la riscossione delle imposte comunali è effettuata dal Cantone.
5. La città di Basilea non riscuote nessuna imposta comunale poiché il diritto di prelevare imposte spetta unicamente al Cantone. Per contro i Comuni di Bettingen e Riehen prelevano imposte comunali sotto forma di complemento alle imposte cantonali sul reddito, sulla sostanza e sugli utili immobiliari.
6. Cinque Servizi d'incasso cantonali decentralizzati riscuotono le imposte cantonali e comunali (compresa l'imposta di culto). Nelle città di Berna, Bienne e Thun la riscossione delle imposte cantonali e comunali (compresa l'imposta di culto) è effettuata dall'Amministrazione comunale. La coordinazione tecnica dei Servizi d'incasso cantonali è garantita dalla Divisione centrale «Riscossione».
7. L'Amministrazione cantonale delle contribuzioni riscuote le imposte delle persone giuridiche (come anche l'imposta alla fonte). Le imposte delle persone fisiche sono riscosse dai Comuni. Nel Cantone SH alcuni Comuni hanno delegato la riscossione delle imposte al Cantone.
8. L'imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche è riscossa globalmente, ciò significa che per il Cantone e i Comuni è centralizzata presso le amministrazioni fiscali dei Comuni politici. La riscossione delle imposte sulle persone giuridiche è centralizzata al Cantone.
9. Quasi tutti i Comuni (oltre il 95 % dei contribuenti) hanno delegato la riscossione delle imposte al Cantone. Questa tendenza è in costante aumento.

Le imposte devono essere pagate entro **determinate scadenze**. L'IFD, per esempio, è esigibile al 1° marzo dell'anno successivo a quello fiscale, entro 30 giorni.

Nella maggior parte dei Cantoni il pagamento delle imposte cantonali e comunali avviene tramite acconti provvisori nel corso dell'anno fiscale. Un conguaglio a saldo, pari alla differenza tra l'importo già pagato e l'imposta definitiva dovuta, viene rimborsato o richiesto al contribuente una volta che la tassazione diviene definitiva.

Le indicazioni del seguente grafico e le corrispondenti note si riferiscono unicamente al numero di **acconti provvisori.**

Riscossione delle imposte				
versamento unico	in due rate	in tre rate	in tre, quattro o cinque rate	in nove, dieci o dodice rate
IFD, LU, UR, SZ[1], OW, NW, ZG[2], BS, BL[3], AG	GR[4]	ZH[5], BE, GL, SH, AR[5], AI[5], SG[5], TG[5], TI	SO[6], VS[7]	FR[8], JU[8], NE[9], GE[9], VD[10]

Diversi Cantoni prevedono anche la possibilità di pagamenti anticipati per le imposte cantonali e comunali. In alcuni Cantoni, il contribuente che, appena ricevuto il conteggio provvisorio, paga anticipatamente tutta l'imposta dovuta o la paga prima di una determinata scadenza beneficia di uno sconto.

1. Possibilità di pagamento in tre rate.
2. Conteggio provvisorio a metà anno con possibilità di pagamento in una o più rate fino a fine dicembre.
3. Conteggio provvisorio a gennaio con possibilità di pagamento rateale nei mesi successivi fino a fine settembre.
4. I Comuni possono adottare regolamentazioni derogative.
5. Generalmente in tre rate, ma – su richiesta – possibile anche in sette rate (ZH), in una o undici rate tra febbraio e dicembre (AI), in undici rate al massimo (AR e SG), così come in dodici rate al massimo (TG).
6. Cantone: conteggio provvisorio delle imposte a febbraio; pagabile in una o tre rate entro la fine di luglio.
   Comuni: di regola da due a quattro rate con scadenze fisse.
7. Di principio in cinque rate.
8. Di principio in nove rate. Tuttavia, possibilità di pagamento in una rata, mentre per l'IFD in sei rate).
9. Di principio in dieci rate (GE concede anche la possibilità di pagare l'IFD in dieci rate, da febbraio a novembre, integrando l'IFD alle rate ICC).
10. Di principio in 12 rate mensili (possibilità di integrare l'IFD).
11. In dieci rate mensili.

6 Onere fiscale in Svizzera

Nel confronto internazionale la Svizzera risulta tra i Paesi con l'onere fiscale meno elevato. Tuttavia, entro i suoi confini esistono notevoli differenze di onere fiscale non solo tra i vari Cantoni, bensì anche tra i Comuni di uno stesso Cantone.[6] Queste differenze riguardano soprattutto le imposte sul reddito e sulla sostanza e meno quelle sul consumo. Queste ultime sono prelevate essenzialmente dalla Confederazione e il loro carico fiscale non dipende dalle differenze regionali.

6.1 Cause dei differenti oneri fiscali in Svizzera

La ragione principale dei differenti oneri fiscali risiede nel fatto che i 26 Cantoni possiedono una propria legislazione tributaria. L'ammontare delle deduzioni e delle tariffe d'imposta varia pertanto da Cantone a Cantone e di conseguenza anche l'onere fiscale.

Nella maggior parte dei Cantoni le tariffe previste dalle legislazioni tributarie cantonali si basano su aliquote semplici (aliquota di base o aliquote unitarie). Queste ultime vengono moltiplicate per dei coefficienti cantonali o comunali al fine di ottenere l'aliquota d'imposta. Il coefficiente d'imposta è un moltiplicatore, espresso in unità o in percentuale, delle aliquote semplici stabilite dalla legge. I coefficienti sono di norma adeguati annualmente in funzione delle esigenze finanziarie degli enti pubblici (Cantoni, Comuni parrocchie).[7]

Ad esempio, un contribuente non coniugato e domiciliato a Zurigo ha un reddito lordo del lavoro di 50 000 franchi. Sulla base della tariffa stabilita dalla legge, l'imposta semplice sul reddito ammonta a 1406 franchi. Da questa imposta semplice il Cantone preleva il 100 %, il Comune di Zurigo il 119 % (imposta comunale) e la parrocchia il 10 % (imposta di culto).

---

[6] Per i dettagli si veda la *parte I dell'appendice*.

[7] Per quanto riguarda l'IFD e l'imposta diretta di alcuni Cantoni è possibile conoscere l'ammontare dell'imposta dovuta direttamente dalla tariffa. Non è quindi necessario fissare un coefficiente d'imposta.

Imposta semplice secondo tariffa		1406.00 fr.
Coefficiente d'imposta (moltiplicatore)		
Cantone di Zurigo:	100 %	1406.00 fr.
Comune di Zurigo:	119 %	1673.15 fr.
Parrocchia (cattolica romana):	10 %	140.60 fr.
Imposta personale		24.00 fr.
Totale imposta sul reddito		**3243.75 fr.**
Onere fiscale in percento		6,49

L'imposta federale diretta è dovuta oltre alle imposte cantonali e comunali è dovuta anche l'imposta federale diretta. Questa ammonta a 211 franchi per un reddito lordo di 50 000 franchi.

Le differenze tra gli oneri fiscali dei Cantoni e quelli dei Comuni sono la conseguenza dell'ampia autonomia finanziaria di cui godono gli enti pubblici. Per eliminarle bisognerebbe privare i Cantoni e i Comuni della **sovranità fiscale**, riservandola unicamente alla Confederazione. Una sovranità unilaterale comporterebbe però anche ripercussioni negative. L'autonomia cantonale subirebbe indubbiamente un grave contraccolpo.

Per evitare che le differenze relative all'onere fiscale tra collettività giurisdizionali ricche e povere assumano dimensioni eccessive, la Svizzera ricorre da una parte alla perequazione finanziaria tra confederazione e Cantoni e dall'altra a 26 sistemi di perequazione cantonali. In questo modo, i Cantoni e i Comuni finanziariamente deboli beneficiano di versamenti compensativi che permettono loro di mantenere basso l'onere fiscale o di ridurlo.

6.2 Perequazione finanziaria nazionale

Il federalismo è uno dei fondamenti su cui poggia la Cost. Grazie ad esso i Cantoni e i Comuni godono di una spiccata autonomia fiscale e finanziaria e dispongono di un ampio spettro di competenze. Tuttavia tale autonomia può comportare altresì una marcata disparità nella capacità finanziaria dei Cantoni e dei Comuni. All'inizio del 2008, nel quadro della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), è entrata in vigore una nuova perequazione finanziaria e compensazione degli oneri della Confederazione completamente riveduta. Essa ha lo scopo di rinforzare l'autonomia finanziaria dei Cantoni e ridurre le disparità. Questa mette a disposizione i necessari meccanismi di compensazione, creando in tal modo le premesse finanziarie indispensabili al mantenimento della struttura federativa della Svizzera (cfr. riveduto art. 135 Cost.).

Il sistema di perequazione nazionale prevede tutt'oggi unicamente mezzi liberamente disponibili. Esso si distingue tra perequazione delle risorse (ridistribuzione delle risorse finanziarie) e compensa-

zione degli oneri (contributo per oneri speciali). Oltre a ciò esiste una compensazione dei casi di rigore limitata nel tempo.

L'indice delle risorse costituisce la base della **perequazione delle risorse**. Esso riflette il potenziale di risorse dei Cantoni, ovvero il valore aggiunto fiscalmente sfruttabile. La perequazione delle risorse è finanziata congiuntamente da Confederazione (perequazione verticale delle risorse) e Cantoni finanziariamente forti (perequazione orizzontale delle risorse). I pagamenti compensatori della perequazione delle risorse ai Cantoni con un debole potenziale di risorse sono calcolati in modo da favorire in particolare i Cantoni più deboli. Questo significa che nel 2020 tutti i Cantoni hanno avuto a disposizione mezzi finanziari per abitante pari ad almeno l'87,7 per cento della media svizzera.

Il grafico seguente illustra l'effetto compensatorio della perequazione delle risorse nel 2021.

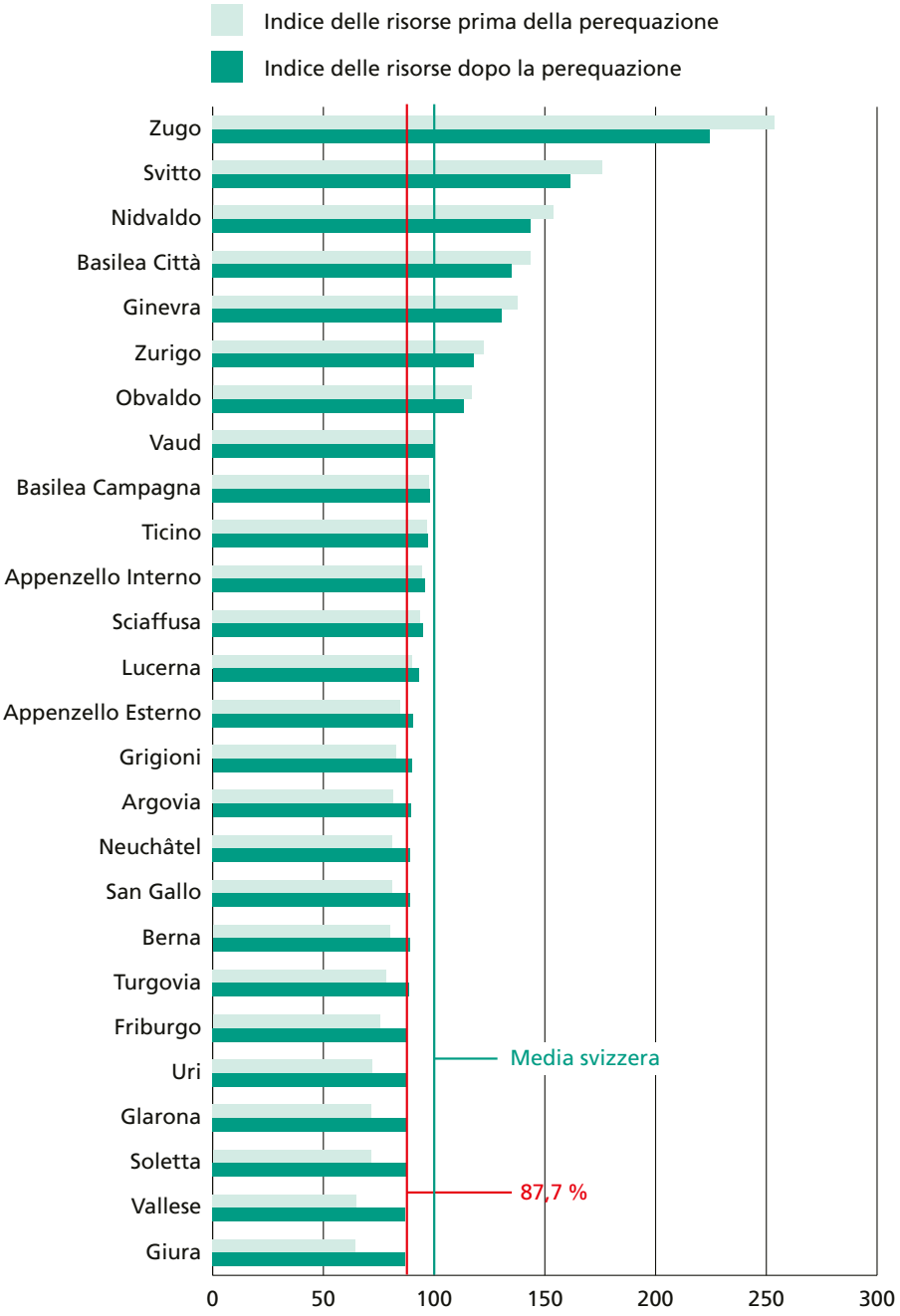

Fonte: Amministrazione federale delle finanze (AFF)

La **compensazione degli oneri** opera con due fondi di compensazione, ossia con la perequazione dell'aggravio geotopografico e la perequazione dell'aggravio sociodemografico, entrambi finanziati dalla Confederazione. La perequazione dell'aggravio geotopografico indennizza i Cantoni periferici dagli oneri che derivano dalla bassa densità demografica, mentre la perequazione dell'aggravio sociodemografico è indirizzata essenzialmente ai Cantoni urbani. Essa costituisce per quest'ultimi un indennizzo degli oneri particolari, imputabili alla struttura della loro popolazione o alla loro funzione di centri urbani.

Il sistema di perequazione è rappresentato schematicamente nell'illustrazione seguente. Gli importi perequativi che vi sono indicati riguardano l'anno 2021.

Versamenti in milioni di franchi

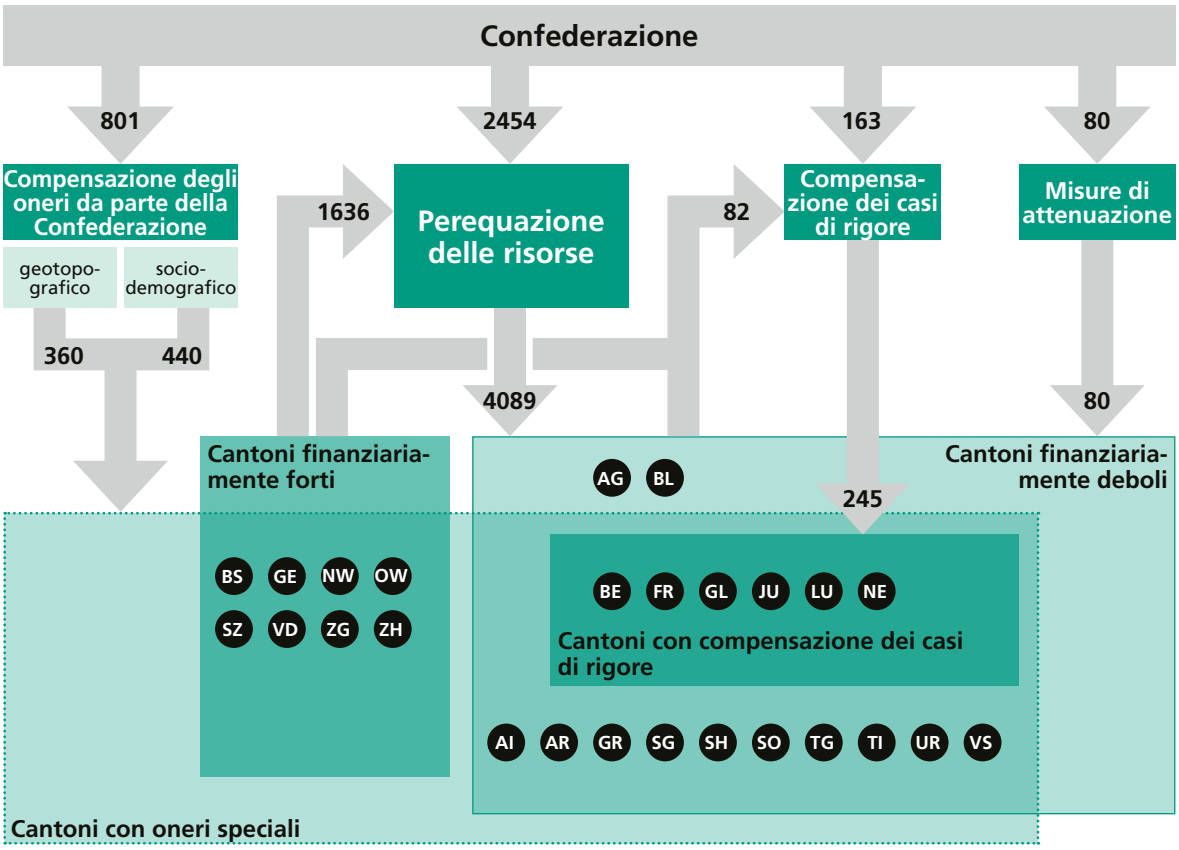

Fonte: Amministrazione federale delle finanze (AFF)

7 Evoluzione del sistema fiscale Svizzero

7.1 Evoluzione dei bilanci degli enti pubblici

È dalla recessione iniziata nel 1991 che è aumentato in misura estremamente forte soprattutto il deficit della Confederazione, come evidenziato nel grafico seguente. Tuttavia il peggioramento può essere ricondotto soltanto parzialmente alla congiuntura, poiché la maggior parte del deficit era di natura strutturale. Dopo un picco positivo nel 2000, la situazione è di nuovo nettamente peggiorata.

L'introduzione del freno all'indebitamento nel 2003 ha permesso di compensare il deficit strutturale della Confederazione grazie a due programmi di sgravio, nel 2003 e 2004. Per Confederazione, Cantoni e Comuni l'esercizio 2008 si è rivelato positivo. Nonostante la crisi finanziaria, i tre livelli statali hanno potuto presentare eccedenze nei loro conti. Con 6,8 miliardi di franchi, la Confederazione ha conseguito un saldo ordinario positivo. A causa di uscite straordinarie (acquisto del prestito di UBS obbligatoriamente convertibile, uscite in relazione al passaggio alla NPC), i conti della Confederazione hanno chiuso con un saldo positivo di 21 milioni di franchi. Il risultato ordinario positivo di 9,5 miliardi registrato nell'anno di recessione 2009 ha potuto realizzarsi grazie alla vendita del prestito di UBS obbligatoriamente convertibile in azioni. Anche senza questi

Risultato d'esercizio della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni

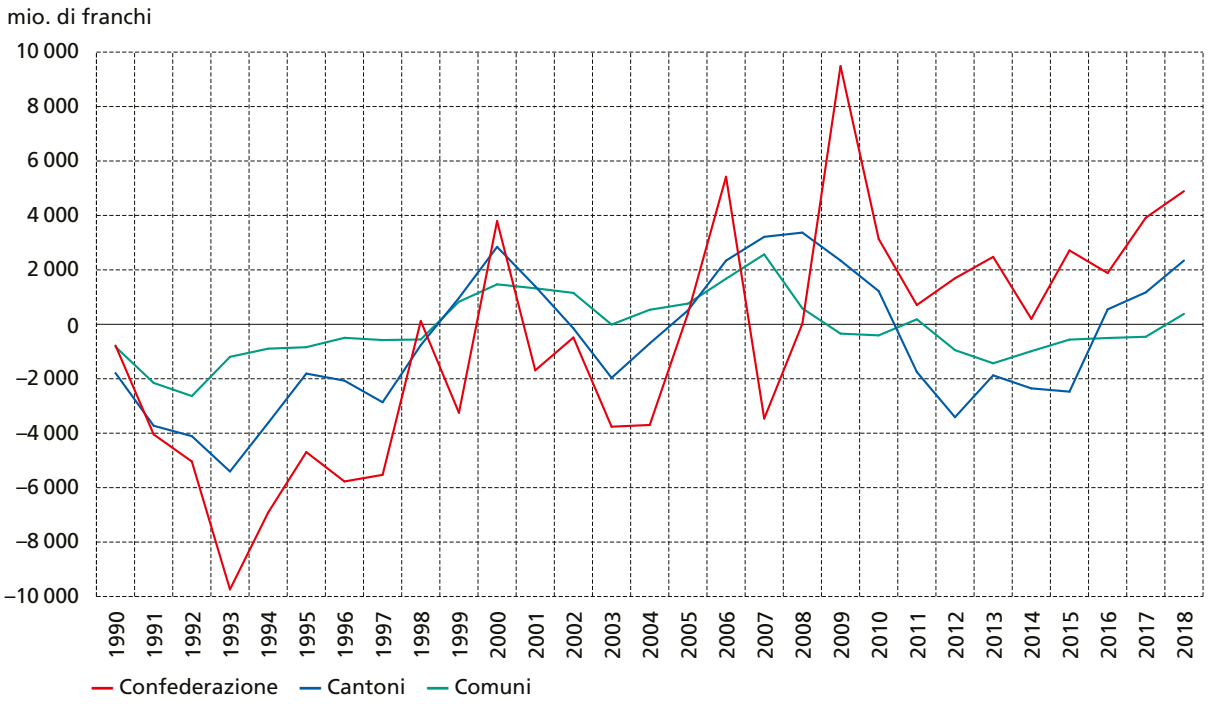

Fonte: Amministrazione federale delle finanze (AFF), Statistica finanziaria

effetti straordinari, i conti della Confederazione hanno chiuso con una solida eccedenza di 4,1 miliardi di franchi. I Cantoni hanno registrato solide eccedenze per un ammontare di 2,3 miliardi di franchi anche nell'anno di crisi del 2009, mentre i Comuni hanno presentato un deficit di CHF 360 milioni. Le misure straordinarie di risanamento e il finanziamento dei fondi di pensione hanno determinato nei Cantoni deficit di miliardi di franchi tra il 2011 e il 2015.

Le notevoli eccedenze di entrate, registrate dalla Confederazione dal 2017, sono in parte riconducibili alle entrate nettamente superiori provenienti dall'imposta alla fonte. In base alle cifre provvisorie della statistica finanziaria, le amministrazioni pubbliche dovrebbero chiudere l'esercizio 2019 con un'eccedenza di finanziamento di 3,4 miliardi di franchi.

Il calcolo del debito lordo del modello nazionale SF si basa sul Modello di presentazione dei conti armonizzato per i Cantoni e i Comuni (MPCA2). È definito come la somma degli impegni correnti e degli impegni finanziari a breve e a lungo termine nei confronti delle amministrazioni pubbliche, dalla quale vanno dedotti il valore a bilancio degli strumenti finanziari derivati a breve e a lungo termine e il valore a bilancio dei contributi agli investimenti iscritti al passivo. Il grafico seguente mostra l'evoluzione del debito lordo dal 1990 in termini nominali per il settore statale e i suoi quattro sottosettori (barre blu) come pure l'evoluzione del debito lordo in percentuale del PIL nominale per il settore delle amministrazioni pubbliche (curva nera).

Un forte aumento del debito lordo nominale è evidente negli anni 90. Mentre i Comuni e Cantoni sono riusciti in questo periodo a contenere l'indebitamento, il debito federale è passato da 38,5 miliardi di franchi nel 1990 a 109,6 miliardi di franchi nel 1998. Dopo lo scoppio della bolla tecnologica, il tasso d'indebitamento lordo è nuovamente aumentato in misura notevole tra il 2001 e il 2003, raggiungendo il 49,2 per cento del PIL, mentre nel 2004 il debito lordo ha raggiunto un picco di 245,9 miliardi di franchi. In seguito all'introduzione del freno all'indebitamento e grazie a una congiuntura economica favorevole, il debito lordo (in termini nominali e in percento del PIL) ha iniziato a diminuire fino al 2011.

Da allora, oscilla tra i 231 e 220 miliardi di franchi (ovvero a circa un terzo del PIL).

Debito lordo dei conti pubblici (definizione del Fondo monetario internazionale)

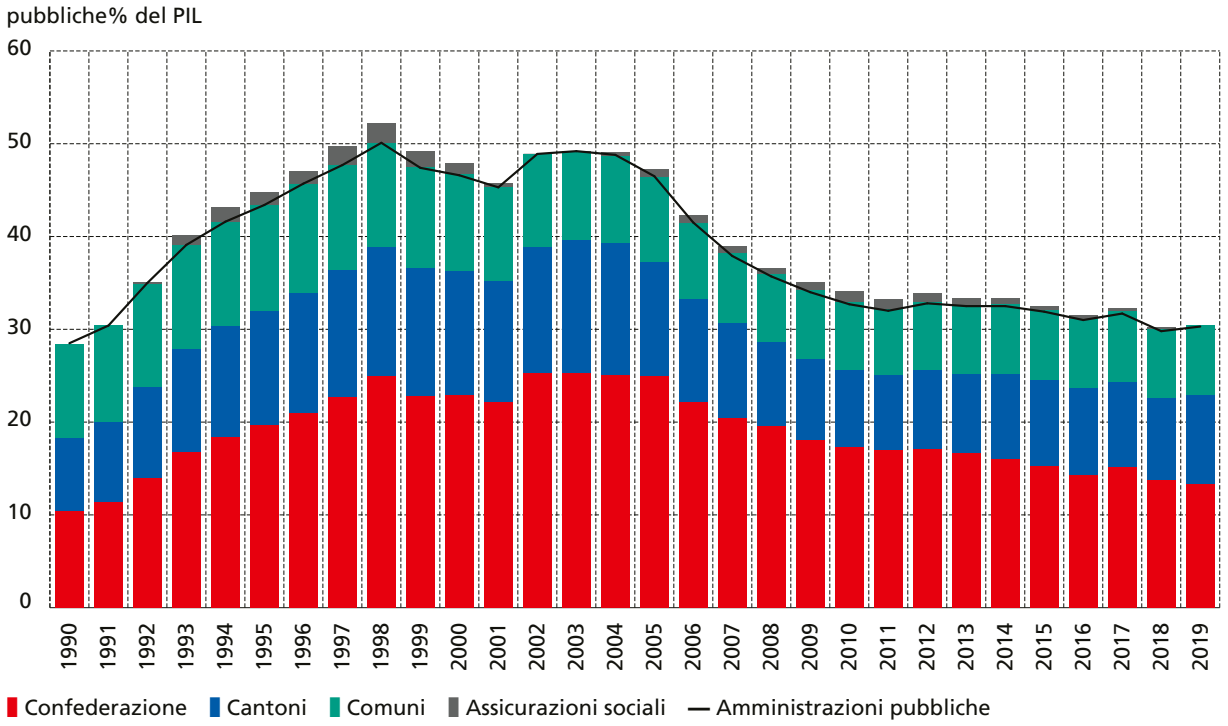

Fonte: Amministrazione federale delle finanze (AFF), Statistica finanziaria

7.2 Principi d'imposizione nell'ordinamento finanziario della Confederazione

I principi della fiscalità fanno parte del cosiddetto ordinamento delle finanze della Confederazione, il quale è retto dagli art. 126 a 135 Cost. L'ordinamento finanziario fissa i principi per le finanze federali in tre pilastri: la gestione finanziaria (freno all'indebitamento), i principi dell'imposizione fiscale nonché la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri.

Oltre ai principi generali alla base dell'imposizione, l'ordinamento finanziario elenca anche le imposte che la Confederazione è abilitata a riscuotere, ossia l'IFD, l'IVA, le imposte speciali di consumo (tra le altre, le imposte sul tabacco, sulle bevande distillate, sulle automobili e gli oli minerali), la tassa di bollo, l'imposta preventiva nonché i dazi doganali. Il gettito di queste imposte rappresenta circa il 95 % delle entrate fiscali totali della Confederazione. Gli altri introiti fiscali della Confederazione provengono da tasse il cui prelievo è retto da considerazioni di natura politica. Alcune di esse sono regolate dalla Cost. (tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali, tassa sul traffico pesante) altre dalla legge (per es: tassa sul CO_2, imposta sulle case da gioco).

Le aliquote massime delle principali fonti di entrata – l'IFD e l'IVA – sono fissate dalla Costituzione. Ogni eventuale rincaro del prelievo fiscale massimo necessita dunque dell'avvallo del Popolo e

dei Cantoni (referendum obbligatorio), ciò che limita chiaramente il ricorso all'aumento delle imposte per ridurre i deficit pubblici. Questa logica restrittiva è estesa anche alle spese mediante il freno all'indebitamento, il quale definisce in maniera vincolante il rapporto tra le spese e le entrate.

La facoltà della Confederazione di riscuotere l'IFD e l'IVA è temporanea. Durante l'ultima revisione dell'ordinamento finanziario della Confederazione entrata in vigore il 1° gennaio 2021 (art. 196 cap. 13 e 14 Cost.), essa è stata prolungata fino al 2035. La limitazione nel tempo obbliga la Confederazione a riesaminare periodicamente la struttura delle proprie entrate fiscali e a sottomettere al Popolo e ai Cantoni i principi del proprio ordinamento finanziario.

7.3 Obiettivi e principi delle linee direttive delle finanze federali

Le linee direttive delle finanze federali emanate dal Consiglio federale nel 1999 presentano gli obiettivi, i principi e gli strumenti della politica finanziaria della Confederazione. Le linee direttive servono al Consiglio federale come strumento di gestione. Esse fungono da guida per le decisioni di politica finanziaria dell'Esecutivo e dell'Amministrazione, senza tuttavia ipotecare la definizione di concreti obiettivi politici della Confederazione.

La politica finanziaria provvede alla stabilità e promuove la crescita economica. In questo modo essa promuove l'occupazione, il benessere e la coesione sociale. Le linee direttive concretizzano questo obiettivo tramite i seguenti obiettivi parziali, rilevanti per la politica fiscale:

- la politica che regola le entrate e le uscite deve essere favorevole alla crescita;
- l'aliquota fiscale e l'aliquota statale devono risultare tra le più basse dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Per un confronto bisogna tenere in considerazione il livello di sviluppo dei Paesi considerati.

Un certo numero di principi completano la lista degli obiettivi della politica finanziaria. Per quanto attiene all'imposizione fiscale, possiamo menzionare i principi seguenti:

- il carico fiscale deve essere ripartito equamente su tutti i contribuenti. Le imposte devono rispettare i seguenti principi sanciti dalla Costituzione federale: generalità, uniformità e proporzionalità (imposizione secondo la capacità economica);

- il sistema fiscale deve essere strutturato in modo da gravare il meno possibile sul contribuente e da ostacolare il meno possibile l'attività economica. Quando le prestazioni dello Stato comportano un utile individuale chiaramente imputabile, il finanziamento totale o parziale mediante tasse e contributi giustificati dal principio della causalità deve costantemente essere riesaminato;
- il sistema fiscale deve essere strutturato in modo da mantenere e rafforzare l'attrattiva della piazza economia. Una pressione fiscale e tassi d'imposta marginali elevati devono essere evitati;
- il sistema fiscale contribuisce a preservare a lungo termine le basi vitali naturali;
- il sistema fiscale deve essere strutturato in modo da stabilizzare l'evoluzione congiunturale e la situazione sul mercato del lavoro (principio dell'efficacia congiunturale).

7.4 Armonizzazione fiscale

L'armonizzazione fiscale è un ulteriore elemento chiave del **sistema** fiscale svizzero.

In esecuzione del mandato costituzionale adottato nel 1977 (art. 129 Cost.) per armonizzare le imposte sul reddito, sulla sostanza, sull'utile e sul capitale, il 14 dicembre 1990 le Camere federali hanno approvato la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID). Si tratta di una **legge quadro**. Essa è indirizzata ai legislatori cantonali e comunali, prescrivendo loro i principi da seguire nell'emanare le disposizioni riguardanti assoggettamento, oggetto e periodo di calcolo delle imposte, diritto procedurale e diritto penale in ambito fiscale (art. 129 cpv. 2 Cost.).

Conformemente al mandato costituzionale, la LAID precisa che **spetta ai Cantoni stabilire le tariffe, le aliquote fiscali e gli importi esenti da imposta** (art. 129 cpv. 2 Cost. e art 1 cpv. 3 LAID).

Non disciplina per contro l'organizzazione delle autorità fiscali, che rimane compito dei Cantoni, in quanto ognuno di essi ha una particolare struttura statale e amministrativa.

Questa legge è entrata in vigore il 1° gennaio 1993. I Cantoni hanno avuto un termine di otto anni per adeguare la loro legislazione ai principi di armonizzazione di questa legge quadro. Scaduto questo termine, il diritto federale è direttamente applicabile se il diritto fiscale cantonale vi si oppone. (art. 72 cpv. 1 e 2 LAID). Dalla sua entrata in vigore, la LAID è già stata oggetto di numerose revisioni. .

Imposte-easy

Informazione sulle imposte per i giovani

Dichiarazione d'imposta ancora da compilare e non sai da che parte iniziare?

Qui troverai:

- **suggerimenti utili**
- **una dichiarazione d'imposta interattiva per esercitarti**
- **e molto di più ancora ...**

www.imposte-easy.ch

Le singole imposte

8 Imposte della Confederazione

Imposte sul reddito nonché altre imposte dirette	Imposte sul consumo nonché altre imposte indirette
Imposta federale diretta – sul reddito delle persone fisiche – sull'utile delle persone giuridiche Tassa federale sulle case da gioco Tassa d'esenzione dall'obbligo militare	Imposta sul valore aggiunto Imposta preventiva federale Tasse di bollo federali Imposta sul tabacco Imposta sulla birra Imposta sugli oli minerali Imposta sugli autoveicoli Imposta sulle bevande distillate Dazi e tributi doganali

8.1 Imposte sul reddito e sull'utile nonché altre imposte dirette

8.1.1 Imposta federale diretta

L'IFD corrisponde alla vecchia «imposta per la difesa nazionale». Tramite il Decreto del Consiglio federale del 13 gennaio 1982 le è stata conferita la nuova denominazione di «imposta federale diretta», che peraltro rispecchia meglio la realtà. Infatti, l'imposta era stata introdotta nel 1941 quando la Confederazione doveva assolutamente trovare nuove entrate per sopperire al forte aumento delle spese per la difesa del nostro Paese durante la Seconda guerra mondiale.

Basi giuridiche

Art. 128 Cost.

Legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD)

L'IFD è un'imposta prelevata unicamente sul **reddito** delle persone fisiche e sull'**utile netto** delle persone giuridiche. Non esiste dunque IFD sulla sostanza delle persone fisiche e sul capitale delle persone giuridiche.

Tale imposta federale è riscossa annualmente **dai Cantoni,** per conto della Confederazione e sotto la sua sorveglianza.

Questa chiave di ripartizione è in vigore dal 1° gennaio 2020 a causa dell'attuazione della legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS del 28 settembre 2018 (RFFA). Fino alla fine del 2007, la Confederazione ha ricevuto il 70 % e i cantoni il 30 %. Dopo l'entrata in vigore della NPC il 1° gennaio 2008, l'83 % è andato alla Confederazione e il 17 % ai cantoni.

Il gettito dell'IFD finisce nella cassa generale della Confederazione e serve, unitamente a quasi tutte le altre entrate della Confederazione, a finanziare i molteplici compiti che la Confederazione è chiamata a svolgere. Di regola, ogni Cantone versa alla **Confederazione 78,8 %** del gettito fiscale, delle multe e degli interessi riscossi. La **quota cantonale** ammonta quindi al **21,2 %.**

Per determinare i fattori fiscali e l'ammontare dell'imposta, è necessario fare un **calcolo nel tempo.** L'imposta sul reddito è di regola determinata e riscossa ogni periodo fiscale sulla base del reddito effettivamente conseguito nel corso del periodo fiscale. Il periodo fiscale di una persona fisica corrisponde all'anno civile. Per quanto riguarda le persone giuridiche l'imposta sull'utile netto è pure determinata e riscossa per ogni periodo fiscale, corrispondente all'esercizio commerciale.

8.1.1.1 Imposta sul reddito delle persone fisiche

Le persone fisiche che hanno **il domicilio fiscale o che dimorano in Svizzera** sono **assoggettate illimitatamente** all'imposta sulla base di un criterio di collegamento personale. Sotto il profilo fiscale si considera che una persona dimora in Svizzera, se (senza interruzioni apprezzabili):

- risiede in Svizzera per almeno 30 giorni e vi esercita un'attività lucrativa; oppure
- risiede in Svizzera per almeno 90 giorni senza esercitarvi un'attività lucrativa.

Inoltre, le persone fisiche domiciliate all'estero sono **assoggettate in modo limitato** se l'assoggettamento si basa su rapporti economici con oggetti fiscali situati in Svizzera (ad es. proprietà fondiaria, stabilimenti d'impresa).

Secondo il principio dell'**imposizione della famiglia,** le coppie sposate costituiscono una comunità e dunque, da un punto di vista fiscale, un'unità economica. Di conseguenza il reddito e la sostanza dei

coniugi sono sommati fintanto che vivono in comunione domestica e che non sono separati indipendentemente dal regime dei beni. Sono congiuntamente soggetti all'imposta ed esercitano anche congiuntamente i loro diritti ed obblighi procedurali. Lo stesso sistema si applica per analogia al partenariato registrato.

Questo principio di tassazione congiunta dei coniugi o dei partner registrati non è più valevole in caso di separazione. In questo caso subentra una tassazione separata, indipendentemente dal fatto che la separazione sia stata decretata o meno da un tribunale. Una separazione di fatto è sufficiente.

Inoltre il reddito dei figli soggetti all'autorità parentale – ad eccezione di quello da attività lucrativa, per il quale i minorenni sono imponibili in modo autonomo – è cumulato con quello del detentore dell'autorità parentale.

L'IFD colpisce i **redditi complessivi,** come ad esempio:

- i proventi da attività lucrativa dipendente, sia essa principale o accessoria (compresi i redditi aggiuntivi come i premi per anzianità, le mance, i benefici non monetari derivanti da piani di partecipazione azionaria dei dipendenti, ecc.);
- i proventi da attività lucrativa indipendente (compresi gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza commerciale);
- i redditi da sostanza mobiliare e immobiliare;
- i redditi provenienti dalla previdenza (le rendite e le prestazioni in capitale del primo e del secondo pilastro nonché forme riconosciute di fondi pensione vincolati);
- altri proventi (ad es. proventi sostitutivi, alimenti percepiti e determinate vincite realizzate nelle case da gioco).

Dal reddito lordo possono essere dedotte le **spese occorse al suo conseguimento** (ad es. spese professionali da attività lucrativa dipendente).

Dopo aver preso in considerazione le **deduzioni generali** (ad es. deduzione per contributi assicurativi, per premi e contributi AVS/AI/IPG/AD, per contributi alla previdenza professionale e individuale vincolata, per interessi su debiti passivi privati fino a concorrenza di una cifra determinata, deduzioni per attività lucrativa di entrambi i coniugi ecc.) si ottiene il **reddito netto.** Esso costituisce allora, dopo avec sottratto le **deduzioni sociali** (deduzione per figli, per coniugi, per persone bisognose a carico), il **reddito imponibile** che serve come base per il calcolo dell'imposta. L'imposta sul reddito tiene quindi conto della capacità economica del contribuente in questione.

L'IFD sul reddito delle persone fisiche viene prelevata secondo tre tariffe strutturate in modo progressivo. Una tariffa base per le persone sole, una per le persone coniugate e una per i genitori. La tariffa per le persone coniugate permette di tener conto della capacità contributiva di un'economia domestica con più componenti

rispetto ad una con una persona sola. I contribuenti che vivono in economia domestica con dei figli o delle persone bisognose e che si prendono essenzialmente a carico il loro mantenimento, sono imposti secondo la tariffa per genitori. Questa è composta dalla tariffa per le persone coniugate (base) e da una **deduzione** supplementare dal **dovuto d'imposta** di 251 franchi per figlio o persona bisognosa a carico.

Dato che l'ammontare d'imposta inferiore a 25 franchi non viene riscosso (**imposta minima**), per il periodo fiscale 2020 la riscossione dell'imposta inizia con un reddito imponibile di 30 800 franchi per coniugati e famiglie monoparentali rispettivamente di 17 800 franchi per gli altri contribuenti.

L'**aliquota legale massima** (aliquota d'imposizione media) è sancita dalla Costituzione e per l'IFD è dell'11,5 % (art. 128 cpv. 1 lett. a Cost.). Secondo l'aliquota applicabile per il periodo fiscale 2020 essa corrisponde a un reddito imponibile di 895 900 franchi per i coniugati e le famiglie monoparentali, rispettivamente di 755 200 franchi per gli altri contribuenti.

La tariffa è direttamente applicabile per il calcolo dell'imposta dovuta. Così, a differenza della maggior parte dei Cantoni, non c'è un coefficiente fiscale annuale.

Allo scopo di compensare gli effetti della **progressione a freddo** le tariffe e le deduzioni per le persone fisiche devono essere adeguate ogni anno all'indice nazionale dei prezzi al consumo. È determinante il valore dell'indice il 30 giugno prima dell'inizio del periodo fiscale. In caso di evoluzione negativa del rincaro l'adeguamento è escluso.

La Cost. stabilisce inoltre che nella determinazione delle aliquote bisogna considerare l'onere causato dalle imposte dirette cantonali e comunali (art. 128 cpv. 2 Cost.).

Nel 2020 il gettito lordo dell'IFD prelevata sul reddito delle persone fisiche è ammontato a circa 12,1 miliardi di franchi (compresa la quota dei Cantoni).

8.1.1.2 Imposta sull'utile delle persone giuridiche

Mentre le persone fisiche sono tassate sul loro reddito e, a livello cantonale, sul loro patrimonio, le persone giuridiche sono tassate sui loro utili e, a livello cantonale, sul loro capitale. Nel caso delle persone giuridiche, si distingue anche tra due tipi di assoggettamento. Quelle che sono **assoggettate illimitatamente** sulla base del loro collegamento personale **hanno la loro sede o amministrazione effettiva in Svizzera**. Per esempio, c'è assoggettamento in modo limitato – e quindi un collegamento economico – per le stabili organizzazioni svizzere di società straniere.

Si distinguono due categorie di persone giuridiche:

- le **società di capitali** (società anonime [SA], società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata [Sagl]) e le società cooperative che vengono tassate come le società di capitali;
- le **associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche** (corporazioni e stabilimenti di diritto pubblico o ecclesiastici nonché investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto).

Nel 2020 il gettito lordo dell'IFD prelevata sull'utile delle persone giuridiche è ammontato a circa 11,2 miliardi di franchi (compresa la quota dei Cantoni).

Società di capitali e società cooperative

Queste società pagano un'**imposta sull'utile netto**. L'imposta federale sul capitale è stata abrogata.

L'aliquota dell'IFD è **proporzionale** e ammonta all'**8,5 %**. Siccome non sono applicabili coefficienti d'imposta, l'aliquota è direttamente applicabile. L'imposta pagata è detraibile, riducendo di conseguenza l'aliquota d'imposta effettiva.

Per evitare il fenomeno dell'imposizione multipla – che si verificherebbe se la società che detiene una partecipazione in un'altra società (SA, società in accomandita per azioni, Sagl) dovesse essere tassata anche sugli utili distribuiti da quest'ultima – una riduzione per partecipazione viene applicata ai rendimenti di partecipazione, risultando in un'**imposta ridotta sull' utile**. Questa deduzione si applica alle società di capitali o cooperative che detengono almeno il 10 % del capitale azionario o del capitale sociale oppure dell'utile o delle riserve di altre società oppure una partecipazione a tale capitale il cui valore venale è di almeno 1 milione di franchi. Esse beneficiano di una riduzione dell'imposta sull'utile equivalente al rapporto esistente fra il ricavo netto realizzato con questa partecipazione e l'utile netto complessivo.

Associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche

Le associazioni, le fondazioni, le corporazioni e gli stabilimenti di diritto pubblico o ecclesiastici versano di regola a livello federale un'**imposta proporzionale** sull'utile netto del **4,25 %**, sempre che esse non siano esonerate dall'obbligo fiscale in ragione dello scopo di pubblica utilità della loro attività.

Lo stesso vale per gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto.

Fino a 5000 franchi l'utile è esente da imposta.

8.1.2 Tassa federale sulle case da gioco

Basi giuridiche
Art. 106 Cost.
Legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 2017 (LGD)

Dopo l'abrogazione del divieto delle case da gioco nel 1993, il nuovo articolo costituzionale conferisce alla Confederazione la competenza di riscuotere un'imposta speciale sugli introiti delle case da gioco la quale, tuttavia, non può eccedere 80 % del prodotto lordo dei giochi. Tale imposta è impiegata per coprire il contributo federale al fondo AVS/AI. Dal 1° gennaio 2019, le entrate delle società di gioco d'azzardo che beneficiano di una proroga della loro concessione possono anche provenire dalla gestione dei giochi di casinò online. L'imposta federale riscossa dalla Confederazione sul ricavo lordo dei giochi d'azzardo delle case da gioco titolari di una licenza di tipo B può essere ridotta dal Consiglio federale se il Cantone di sede preleva un'imposta dello stesso tipo. La riduzione corrisponde all'imposta prelevata dal Cantone, ma non deve rappresentare più del 40 % del totale dell'imposta sulle case da gioco spettante alla Confederazione.

La tassa sulle case da gioco è riscossa dal mese di aprile del 2000 dalla Commissione federale delle case da gioco (CFCG). Il prodotto lordo dei giochi corrisponde alla differenza tra le poste giocate e le vincite legittimamente versate. Fanno parte del prodotto lordo dei giochi anche le commissioni riscosse dalla casa da gioco sui giochi da tavolo (come per esempio il poker).

Nel 2019, il gettito fiscale conseguito con la tassa federale sulle case da gioco è stato di circa 312,5 milioni di franchi a favore del fondo AVS/AI e 52 milioni di franchi a favore dei Cantoni di sede dei casinò titolari di una licenza di tipo B.

8.1.2.1 Aliquote della tassa

Secondo le categorie, diverse aliquote della tassa si applicano:

- **Prodotto lordo dei giochi da casinò terrestre:**
  l'aliquota di base della tassa è del 40 % sino a 10 milioni di franchi del prodotto lordo dei giochi. Per ogni ulteriore milione, l'aliquota aumenta dello 0,5 % fino a raggiungere l'aliquota massima dell'80 %.
- **Prodotto lordo dei giochi da casinò online:**
  l'aliquota di base della tassa è del 20 % sino a 3 milioni di franchi del prodotto lordo dei giochi. Il tasso marginale aumenta poi progressivamente secondo gli incrementi seguenti, sino all'80 %.

  a 2 % per ogni tranche di 1 milione di franchi di prodotto lordo dei giochi tra 3 e 10 milioni di franchi;

  b 1 % per ogni tranche di 1 milione di franchi di prodotto lordo dei giochi tra 10 e 20 milioni di franchi;

  c 0,5 % per ogni tranche di 1 milione di franchi di prodotto lordo dei giochi tra 20 e 40 milioni di franchi;

  d 0.5 % per ogni tranche di 4 milione di franchi di prodotto lordo dei giochi tra 40 e 80 milioni di franchi;

  e 0,5 % per ogni tranche di 30 milioni di franchi di prodotto lordo dei giochi da 80 milioni di franchi.

Per i primi quattro anni di esercizio di una casa da gioco, il Consiglio federale può ridurre l'aliquota della tassa fino al 20 %.

8.1.2.2 Agevolazioni fiscali per le case da gioco

Il Consiglio federale può ridurre di un quarto al massimo l'aliquota della tassa sulle case da gioco, sempreché i proventi siano utilizzati in misura preponderante per interessi pubblici della regione, segnatamente per il promovimento di attività culturali o per scopi di pubblica utilità (sostegno allo sport, misure in ambito sociale, promozione del turismo ecc.). L'agevolazione fiscale non si applica ai giochi di casinò online.

Il Consiglio federale può ridurre di un terzo al massimo l'aliquota della tassa se la regione di sito della casa da gioco dipende economicamente da un turismo marcatamente stagionale. Nel caso in cui siano dati entrambi i motivi di riduzione, l'aliquota della tassa può essere ridotta al massimo della metà. La riduzione dell'imposta non si applica ai giochi di casinò online.

8.1.3 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare

Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare (art. 59 cpv. 1 Cost.). Chiunque non adempia personalmente, anche parzialmente, e per qualsivoglia ragione a questo obbligo di servizio militare o civile, deve pagare una **tassa d'esenzione** dall'obbligo militare ai sensi della LTEO. Si tratta infatti di una tassa sostitutiva e non di un'imposta. La LTEO prevede differenti motivi d'esenzione.

Basi giuridiche

Art. 40 cpv. 2 e Art. 59 cpv. 1 e 3 Cost.

Legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare del 12 giugno 1959 (LTEO)

La tassa d'esenzione dall'obbligo militare è riscossa dai Cantoni sotto la vigilanza della Confederazione. Per questo **i Cantoni** ricevono il 20 % a titolo di emolumento di riscossione.

Questa tassa d'esenzione è riscossa, conformemente alla legislazione in materia di IFD, sul reddito netto complessivo conseguito in Svizzera e all'estero dall'assoggettato. L'IFD costituisce la base di tassazione. Se l'IFD non permette di determinare la tassa, questa viene accertata sulla base di una speciale dichiarazione.

La **tassa d'esenzione ammonta a 3 franchi per ogni 100 franchi** di reddito imponibile, ma almeno a 400 franchi. Essa è **ridotta in funzione del numero totale dei giorni di servizio prestati** sino alla fine dell'anno di assoggettamento. La riduzione è di un decimo per 50–99 giorni di servizio militare (75–149 giorni di servizio civile) e di un altro

decimo per ogni 50 giorni di servizio militare in più (75 giorni di servizio civile) o per una frazione degli stessi.

L'accertamento della tassa d'esenzione ha luogo ogni anno, di regola l'anno civile successivo a quello di assoggettamento.

Solo chi presta tutti i giorni di servizio obbligatorio ha diritto alla restituzione delle tasse pagate.

Nel 2020 il gettito fiscale conseguito con la tassa d'esenzione dall'obbligo militare è stato di circa 182 milioni di franchi (compreso l'emolumento di riscossione del 20 % spettante ai Cantoni).

8.2 Imposizione del consumo

8.2.1 Imposta sul valore aggiunto

Il 1° gennaio 1995 è stata introdotta l'IVA. Il cambiamento del sistema dall'imposta sulla cifra d'affari (ICA) all'IVA era attribuibile essenzialmente all'affermarsi dell'IVA negli Stati membri dell'UE.

Il 1° gennaio 2010 è entrata in vigore la nuova LIVA che, dopo essere stata sottoposta a revisione totale, rispetto alla legge precedente contiene numerose semplificazioni ed è in generale più comprensibile. Il 1° gennaio 2018, la legge sull'IVA è stata parzialmente rivista, in particolare per eliminare gli svantaggi IVA delle imprese svizzere rispetto ai loro concorrenti stranieri. L'ultima parte di questa revisione parziale è entrata in vigore il 1° gennaio 2019. Le imprese estere attive nella vendita per corrispondenza saranno assoggettate in Svizzera se inviano in territorio svizzero beni per un valore di almeno 100 000 franchi all'anno che a causa del loro basso valore sono esenti dall'imposta sull'importazione.

Basi giuridiche

Art. 130 e art. 196 n. 14 Cost., la disposizione transitoria correlata.

Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto del 12 giugno 2009 (LIVA)

8.2.1.1 Principio d'imposizione

L'IVA è un'**imposta generale sul consumo**. L'imposizione mira al consumo non commerciale di beni e prestazioni di servizi sul territorio svizzero. Essa è riscossa su ogni fase della produzione, della distribuzione e del settore delle prestazioni di servizi (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero), sull'ottenimento di prestazioni di servizi di imprese con sede all'estero (imposta sull'acquisto) nonché sull'importazione di beni (imposta sull'importazione).

È assoggettato all'imposta chiunque esercita un'impresa e non è esentato dall'assoggettamento (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero). Si tratta di operare una distinzione tra imprese svizzere e straniere. Il fatturato realizzato a livello mondiale con servizi che sarebbero imponibili se fossero effettuati sul territorio svizzero è determinante per l'assoggettamento.

È esentato dall'assoggettamento chiunque abbia la sede legale, il domicilio o la stabile organizzazione in Svizzera e:

- realizza sul territorio svizzero e/o all'estero una cifra d'affari proveniente da prestazioni imponibili inferiore a 100 000 franchi annui;
- quale associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico o istituzione di utilità pubblica, realizza sul territorio svizzero e/o all'estero una cifra d'affari proveniente da prestazioni imponibili inferiore a 150 000 franchi.

Inoltre, le imprese che sul territorio svizzero eseguono esclusivamente prestazioni escluse dall'imposta possono rinunciare ad annunciarsi come contribuenti presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

Le società che non hanno sede, domicilio o stabile organizzazione in Svizzera sono responsabili solo se:

- forniscono servizi sul territorio svizzero; e
- hanno sul territorio svizzero e all'estero, un fatturato di almeno 100 000 franchi (150 000 franchi per istituzioni senza scopo di lucro e società sportive o culturali senza scopo di lucro) provenienti da servizi imponibili.

È parimenti assoggettato colui

- che ottiene da imprese con sede all'estero (imposta sull'acquisto) prestazioni di servizi sul territorio svizzero per più di 10 000 franchi durante un anno civile, nella misura in cui queste imprese non siano assoggettate in Svizzera
- il debitore doganale per l'imposta sull'importazione di beni (imposta sull'importazione).

L'IVA conta attualmente circa 395 000 contribuenti.

La base di calcolo per le forniture e prestazioni di servizi effettuate in Svizzera è costituita dalla controprestazione convenuta rispettivamente ricevuta. Il contribuente può dedurre dal suo rendiconto l'imposta gravante i suoi acquisti di beni e prestazioni di servizi nonché le sue importazioni di beni. Questa cosiddetta **deduzione dell'imposta precedente** evita un cumulo d'imposta (acquisto gravato dall'IVA e imposizione della cifra d'affari; principio onnifase al netto).

Questo principio non trova applicazione nel caso di prestazioni che non sottostanno all'imposta, in quanto i fornitori di tali prestazioni non hanno diritto alla deduzione dell'imposta precedente *(vedi particolarità più avanti)*.

Poiché è sopportata dal consumatore, l'IVA viene di regola inclusa nel prezzo di vendita o menzionata separatamente nella fattura.

8.2.1.2 Particolarità

Occorre distinguere fra operazioni **esenti** e operazioni **escluse** dall'IVA. Sebbene per ambedue le categorie non sia dovuta l'imposta, la differenza risiede nel diritto all'imposta precedente. Questo diritto è dato infatti unicamente per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi utilizzati per operazioni esenti dall'imposta (esenzione propria).

Per contro, se i beni e le prestazioni di servizi servono al conseguimento di volumi d'affari esclusi dall'imposta, su questi beni e su queste prestazioni di servizi non è ammessa alcuna deduzione dell'imposta precedente (esenzione impropria).

Sono esenti dall'imposta (diritto alla deduzione dell'imposta precedente) in particolare:

- forniture per l'esportazione, nella misura in cui l'esportazione è comprovata;
- trasporti oltre confine;
- prestazioni di servizi a destinatari con sede sociale o domicilio all'estero.

Sono esclusi dall'imposta (nessun diritto alla deduzione dell'imposta precedente) per esempio, i servizi offerti nei settori della sanità, dell'istruzione, della cultura, dello sport, delle banche e delle assicurazioni, nonché nel campo dell'affitto e la vendita di beni immobili.

8.2.1.3 Aliquote d'imposta

Aliquota normale
l'aliquota normale ammonta al **7,7 %**.

Aliquota speciale
le prestazioni di alloggio (pernottamento con prima colazione) del settore alberghiero e para-alberghiero (ad es. locazione di appartamenti di vacanza) soggiacciono sino alla fine di 2027 all'aliquota del **3,7 %**.

Aliquota ridotta
per determinate categorie di beni e prestazioni di servizi è applicabile un'aliquota ridotta del **2,5 %**, in particolare per:

- alimenti e additivi, fatta eccezione per le bevande alcoliche, secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso del 20 giugno 2014 (LDerr), ad eccezione dell'aliquota normale per alimenti offerti nell'ambito di prestazioni della ristorazione;
- bestiame, pollame, pesci;
- sementi, piante vive, fiori recisi;
- cereali;
- alimenti per animali e concimi;
- medicinali;
- giornali, riviste, libri e altri stampati senza carattere pubblicitario, del genere definito dal Consiglio federale;
- prestazioni di servizi delle società di radio e televisione (ad eccezione dell'aliquota normale per prestazioni aventi carattere commerciale).

Contribuenti con una cifra d'affari annua fino a 5 005 000 franchi ed un debito fiscale annuo massimo di 103 000 franchi hanno la possibilità di applicare un procedimento di rendiconto semplificato. Il debito fiscale annuo viene calcolato moltiplicando la cifra d'affari imponibile complessiva determinante per la cosiddetta **aliquota saldo** della corrispondente attività.

L'utilizzo di queste aliquote saldo – che sono sempre inferiori al 7,7 % – consente di evitare l'accertamento dell'imposta precedente deducibile dall'imposta dovuta sulle cifre d'affari poiché le aliquote saldo tengono già conto dell'incidenza dell'imposta precedente (ad esempio, l'aliquota saldo per architetti ammonta al 5,9 % mentre quella per le panetterie ammonta allo 0,6 %).

Le aliquote saldo servono unicamente per il calcolo dell'imposta nel rendiconto per l'AFC. Nei confronti degli acquirenti devono per contro essere applicate le aliquote del 7,7 %, del 3,7 % o del 2,5 % previste nella legge.

Le tariffe dell'IVA dei Paesi confinanti ammontano in percentuale a (stato al 1° gennaio 2021):

Germania	19 / 7
Francia	20 / 10 / 5,5 / 2,1
Austria	20 / 13 / 10
Italia	22 / 10 / 5 / 4

8.2.1.4 Riscossione dell'imposta

L'AFC è competente per la determinazione e la riscossione dell'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e dell'imposta sull'acquisto.

Per contro, la riscossione dell'imposta sull'importazione di beni rientra nel settore di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD).

8.2.1.5 Destinazione vincolata di una quota delle entrate

Conformemente alle vigenti disposizioni costituzionali (art. 130 nonché art. 196 n. 14 Cost. delle relative disposizioni transitorie), poco meno del 20 % del gettito dell'IVA è vincolato per il finanziamento dell'AVS, di grandi progetti ferroviari e della riduzione dei premi dell'assicurazione malattie. Non rientrano dunque nella cassa generale della Confederazione:

- le entrate di 0,2 punti percentuali vengono impiegate per il finanziamento di grandi progetti ferroviari;
- del restante importo viene impiegato il 5 % per la riduzione dei premi dell'assicurazione malattie a favore delle classi di reddito inferiori.

Nel 2020, il gettito fiscale lordo conseguito con l'IVA è ammontato a circa 22,1 miliardi di franchi.

8.2.2 Imposta preventiva

Basi giuridiche

Art. 132 cpv. 2 Cost.

Legge federale sull'imposta preventiva del 13 ottobre 1965 (LIP)

L'imposta preventiva è **riscossa alla fonte** dalla Confederazione sui redditi dei capitali mobili (in particolare su interessi e dividendi), sulle vincite ai giochi in denaro come pure ai giochi di destrezza e alle lotterie di provenienza svizzera destinati a promuovere le vendite e su determinate prestazioni d'assicurazione. Questa imposta vuole indurre i beneficiari di una prestazione imponibile a dichiarare all'autorità responsabile i loro redditi ed i loro proventi della sostanza mobiliare ed in particolare quelli soggetti alla trattenuta d'imposta preventiva, nonché il patrimonio che li ha generati (funzione di **garanzia** dell'imposta preventiva). Questa imposta costituisce principalmente un metodo di lotta contro la frode fiscale.

A determinate condizioni, l'imposta preventiva è rimborsabile (mediante computo sulle imposte cantonali e comunali dovute oppure in contanti) e pertanto non costituisce un onere definitivo per i beneficiari della prestazione imponibile domiciliati in Svizzera che adempiono correttamente i loro obblighi fiscali relativi alle imposte sul reddito e sulla sostanza.

Il meccanismo dell'imposta preventiva a favore di una persona fisica che si trova sul territorio svizzero può essere rappresentato graficamente come segue:

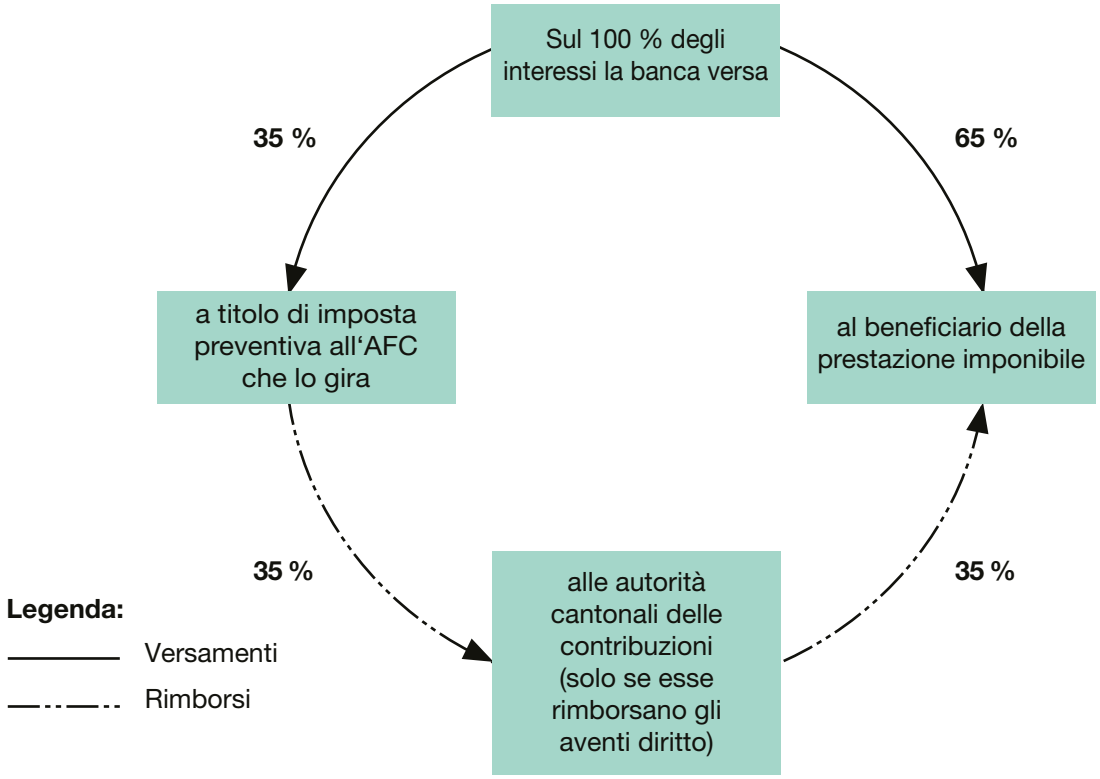

L'imposta preventiva è un'**imposta reale** in quanto viene riscossa qualunque sia la capacità economica del beneficiario della prestazione imponibile.

L'**aliquota d'imposta** è:

- del **35 %** per i redditi di capitali mobile e le vincite ai giochi in denaro come pure ai alcuni giochi di destrezza e le lotterie destinati a promuovere le vendite;
- del **15 %** per le rendite vitalizie e le pensioni, e
- dell'**8 %** per le altre prestazioni d'assicurazione.

L'**obbligazione fiscale** incombe **ai debitori svizzeri** della prestazione imponibile (per esempio, la società per i dividendi distribuiti, la banca per gli interessi pagati sui depositi di risparmio o la compagnia di assicurazione per le prestazioni assicurative pagate). Questi ultimi devono riscuotere l'imposta preventiva sulla prestazione imponibile e trasferire **imperativamente** l'onere fiscale al suo beneficiario (esempio il titolare del conto), riducendo la prestazione in misura corrispondente. In alcuni casi il credito fiscale può essere realizzato presentando una dichiarazione invece di pagare l'imposta.

Il debitore dell'imposta deve annunciarsi spontaneamente all'AFC, presentare i rendiconti e i giustificativi richiesti e, in pari tempo, pagare l'imposta (principio dell'autoaccertamento).

Sulle imposte non ancora pagate dopo la loro esigibilità è riscosso, senza diffida, un interesse di mora previsto dalla legge e fissato dal Dipartimento federale delle finanze (DFF).

Il rimborso dell'imposta preventiva è accordato nel modo seguente:

- alle **persone fisiche domiciliate in Svizzera**, sempre che abbiano dichiarato regolarmente per l'imposta cantonale e comunale nella rispettiva dichiarazione d'imposta i valori patrimoniali e i relativi redditi imponibili. Il rimborso è effettuato dai Cantoni solitamente mediante computo sul dovuto d'imposta cantonale.
- alle **persone giuridiche che hanno sede in Svizzera**, a condizione che abbiano regolarmente contabilizzato come redditi, in particolare, i proventi soggetti all'imposta preventiva. Le persone giuridiche ricevono il rimborso direttamente dall'AFC.

Il beneficiario della prestazione imponibile deve presentare una domanda di rimborso dell'imposta preventiva **nei tre anni** successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile.

Se le predette condizioni non sono soddisfatte, il diritto al rimborso è inesistente oppure **perento**. Il rimborso non è inoltre ammesso nei casi in cui comporterebbe un'elusione fiscale.

Questo rigore formale è voluto dal legislatore che con l'imposta preventiva si prefigge di **promuovere l'onestà fiscale** sfavorendo l'evasore rispetto al contribuente onesto, affinché gli evasori vengano perlomeno gravati da un onere fiscale minimo.

Il beneficiario della prestazione imponibile che non esercita il suo diritto al rimborso o lo perde perché ha violato gli obblighi fiscali che gli incombono, non è esonerato dall'obbligo di versare l'imposta diretta sulla sostanza e sul reddito non dichiarati.

Per i **beneficiari della prestazione imponibile domiciliati all'estero** l'imposta preventiva è in principio perduta e costituisce un'imposizione definitiva. Solo le persone il cui Stato di domicilio ha concluso una **convenzione per evitare la doppia imposizione** con la Svizzera possono beneficiare, a seconda delle regolamentazioni della relativa convenzione, del rimborso parziale o totale dell'imposta preventiva, sempre che adempiano le condizioni elencate nella convenzione.

In certe situazioni, elencate esaustivamente nella LIP e nell'Ordinanza sull'imposta preventiva del 19 dicembre 1966 (OIA), il contribuente può adempiere al suo obbligo fiscale per mezzo della **dichiarazione** della prestazione imponibile invece del pagamento dell'imposta. In un caso simile non c'è dunque una procedura di rimborso.

Nel 2020, il gettito lordo complessivo dell'imposta preventiva è ammontato a circa 5,2 miliardi di franchi (compresa la quota dei Cantoni del 10 %).

8.2.3 Tasse di bollo federali

Le tasse di bollo federali sono tributi riscossi dalla Confederazione su determinate operazioni giuridiche e di capitali. Vengono prelevate in relazione alla costituzione di diritti di partecipazione (tassa d'emissione), al commercio di titoli (tassa di negoziazione) e al pagamento dei premi di assicurazione (tassa sui premi di assicurazione).

Basi giuridiche

Art. 132 cpv. 1 Cost.

Legge federale sulle tasse di bollo del 27 giugno 1973 (LTB)

La Confederazione riscuote tre tipi di tasse di bollo, vale a dire la tassa d'emissione, la tassa di negoziazione e la tassa sui premi d'assicurazione.

Il termine "tasse di bollo" deve quindi essere inteso storicamente e non si riferisce (più) ai documenti o alle loro impronte di timbro o marche da bollo.

8.2.3.1 Tassa d'emissione

La tassa d'emissione è riscossa in particolare sui diritti di partecipazione svizzeri.

La tassa ha come oggetto l'emissione e l'aumento del valore nominale a titolo oneroso o gratuito di diritti di partecipazione in forma di azioni di SA svizzere, di quote sociali di Sagl svizzere, di quote sociali di società cooperative svizzere, di buoni di godimento e di buoni di partecipazione di società o imprese commerciali svizzere di diritto pubblico.

La tassa ammonta all' uno per cento dell'importo ricevuto dalla società o dalla cooperativa come corrispettivo dei diritti di partecipazione, ma almeno sul valore nominale. In caso di costituzione o di aumento del capitale di una società è dato, generalmente, per diritti di partecipazione emessi a titolo oneroso un limite d'esenzione di 1 milione di franchi.
Nel caso della tassa d'emissione sui diritti di partecipazione, l'obbligo fiscale incombe alla società o alla società cooperativa svizzera.

La costituzione o l'aumento di diritti di partecipazione in relazione a fusioni, trasformazioni o scissioni di società di capitali o di società cooperative nonché il trasferimento di sede di una società estera in Svizzera non soggiacciono alla tassa di emissione. Al fine di rafforzare la stabilità del settore finanziario, una parte del capitale sociale e del capitale di conversione è pure esentata dalla tassa di bollo.

Nel 2020, il gettito lordo della tassa d'emissione è stato di circa 179 milioni di franchi.

8.2.3.2 Tassa di negoziazione

La **tassa di negoziazione** è riscossa sulle **compere e** sulle **vendite,** o altri trasferimenti di proprietà, di titoli svizzeri ed esteri concluse da negoziatori di titoli svizzeri.

La tassa ammonta:

- all'**1,5‰** per i **titoli svizzeri;** e
- al **3‰** per i **titoli emessi all'estero.**

Essa è calcolata sul controvalore, vale a dire sul prezzo pagato al momento dell'acquisto o della vendita di un titolo.

Nel 2020 il gettito lordo della tassa di negoziazione è stato di circa 1,5 miliardi di franchi.

Allo scopo di salvaguardare l'attrattività della piazza finanziaria svizzera nonostante l'internazionalizzazione del commercio di titoli e la concorrenza crescente delle borse estere, le disposizioni legali riguardanti l'oggetto della tassa di negoziazione sono state riviste più volte.

Sono in particolare **esentati dalla tassa di negoziazione** le transazioni, rispettivamente gli investitori e le parti contrattuali seguenti:

- l'emissione di titoli (eccettuate le quote di fondi esteri);[8]
- il commercio di diritti d'opzione e di opzioni;
- il commercio di titoli del mercato monetario;
- l'operazione per lo stock commerciale di un negoziatore professionale;
- il commercio per conto di fondi di investimento svizzeri ed esteri.

L'obbligo fiscale incombe al **negoziatore svizzero di titoli** che partecipa all'operazione imponibile in veste di contraente o di mediatore. Per mitigare un possibile esodo delle transazioni degli investitori istituzionali verso le borse estere e per rafforzare la piazza finanziaria svizzera, alcuni investitori sono stati esentati dalla tassa di negoziazione.

Come le banche e le società finanziarie di carattere bancario a norma della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio dell' 8 novembre 1934 (LBCR), la Banca nazionale svizzera così come le controparti centrali ai sensi della LInFi, vengono considerati negoziatori di titoli e devono pagare la tassa di negoziazione.

Sono parimenti considerati negoziatori di titoli gli istituti svizzeri di previdenza professionale e vincolata (ad es. casse pensioni), gli enti nazionali pubblici (Confederazione, Cantoni e Comuni politici con i propri stabilimenti) di cui il bilancio, rispettivamente i conti, am-

---

[8] Afinchè di evitare un accumulo di diritti di emissione e di tassa di negoziazione.

monta a più di 10 milioni di franchi, nonché gli istituti svizzeri delle assicurazioni sociali (ad esempio fondo di compensazione dell'AVS).

In caso di mediazione, il negoziatore di titoli deve la metà della tassa per ogni contraente che non prova di essere registrato come negoziatore di titoli o investitore esentato.

Se il negoziatore svizzero di titoli agisce nel quadro della gestione dei suoi attivi fissi per proprio conto egli deve, quale contraente, metà della tassa per se stesso e l'altra metà per la controparte, nella misura in cui quest'ultima non provi di essere registrata come negoziatore di titoli o investitore esentato.

8.2.3.3 Tassa sui premi d'assicurazione

La tassa sui **premi d'assicurazione** ha per oggetto i pagamenti di premi per l'assicurazione di responsabilità civile, l'assicurazione contro l'incendio, l'assicurazione casco e l'assicurazione economia domestica.

La tassa è calcolata sul premio d'assicurazione e ammonta di regola al **5 per cento**. Sono eccettuate le assicurazioni sulla vita riscattabili finanziate con premio unico per le quali la tassa è del **2,5 per cento**.

L'obbligo fiscale incombe di regola all'assicuratore svizzero. Se l'assicurazione è stata conclusa con un assicuratore estero, lo stipulante svizzero è assoggettato alla tassa.

Non soggiacciono alla tassa in particolare le assicurazioni di persone, ossia le assicurazioni sulla vita con pagamenti periodici dei premi nonché le assicurazioni contro le malattie e gli infortuni, le assicurazioni per l'invalidità e le assicurazioni contro la disoccupazione.

Nel 2020 il gettito lordo della tassa sui premi d'assicurazione è ammontato a circa 726 milioni di franchi.

8.2.3.4 Riscossione della tassa

Per tutte le tasse di bollo federali, il debitore della tassa deve annunciarsi spontaneamente all'AFC, presentare i rendiconti e i giustificativi richiesti dal momento in cui sono stati contratti i debiti e, in pari tempi, pagare la tassa dovuta entro i termini di legge (principio dell'autoccertamento).

Un interesse di mora legale è dovuto senza diffida sulle imposte non ancora pagate dopo la loro scadenza. Il tasso d'interesse è fissato dal DFF e ammonta attualmente al 5 %.

Il trasferimento delle tasse di bollo non è prescritto e nemmeno vietato dalla legge. I contribuenti sono dunque liberi di sopportare essi stessi (per esempio lo stipulante) queste tasse o di addossarle ad altre persone.

8.2.4 Imposte speciali sul consumo

Le imposte speciali sul consumo prelevate dalla Confederazione comprendono l'imposta sul tabacco, l'imposta sulla birra, l'imposta sugli oli minerali, l'imposta sugli autoveicoli e l'imposta sulle bevande distillate.

8.2.4.1 Imposta sul tabacco

Basi giuridiche

Art. 131 cpv. 1 lett. a Cost.

Legge federale sull'imposizione del tabacco del 21 marzo 1969 (LImT)

Ordinanza sull'imposizione del tabacco del 14 ottobre 2009 (OLmT)

Oggetto di questa imposta sono i tabacchi manufatti industrialmente in Svizzera e pronti al consumo così come i tabacchi manufatti e i derivati da essi importati.

Per i tabacchi manufatti in Svizzera sono **soggetti** all'imposta i fabbricanti del prodotto pronto al consumo, mentre per i prodotti importati lo sono i debitori dei dazi doganali.

Le **aliquote** (valevoli dal 1° aprile 2013) sono le seguenti:

Per un pacchetto di sigarette venduto al prezzo di 8,60 franchi l'imposta complessiva ammonta a 5184 franchi. Essa si compone di 4,517 franchi di imposta sul tabacco, dell'IVA (pari all'7,7 % del prezzo di vendita, ovvero 0,615 franchi) e di diversi altri tributi (pari a 0,052 franchi).

- per le **sigarette** l'imposta è calcolata al pezzo (componente fiscale specifica) e in percento del prezzo di vendita al minuto. Essa ammonta a 11,832 centesimi al pezzo e al 25 % del prezzo di vendita al minuto, ma almeno a 21,210 centesimi al pezzo;
- per i **sigari** l'imposta ammonta a 0,56 centesimi al pezzo e all'1 % del prezzo di vendita al minuto;
- per il **tabacco tranciato fine** e il tabacco per pipe ad acqua l'imposta ammonta a 38 al chilogrammo più il 25 % del prezzo di vendita al minuto, ma almeno a 80 franchi al chilogrammo (peso effettivo);
- per il **tabacco da fumo diverso dal tabacco tranciato fine**, l'imposta ammonta al 12 % del prezzo di vendita al minuto;
- per il **tabacco da fiuto o da masticare** l'imposta ammonta al 6 % del prezzo di vendita al minuto.

L'imposta è riscossa dall'AFD. L'imposta sulle merci prodotte in Svizzera è stabilita secondo il principio dell'autoaccertamento mentre quella per i prodotti importati secondo le vigenti prescrizioni doganali.

Le entrate complessive dell'imposta sul tabacco (ca. 2,1 miliardi di franchi nel 2020) sono interamente **imperativamente vincolate al cofinanziamento dell'AVS/AI**.

8.2.4.2 Imposta sulla birra

Sono **soggetti all'imposta** i fabbricanti (birrerie) per la birra fabbricata nella zona doganale rispettivamente il debitore del dazio doganale per la birra importata.

Basi giuridiche

Art. 131 cpv. 1 lett. c Cost.

Legge federale sull'imposizione della birra del 6 ottobre 2006 (LIB)

Ordinanza sull'imposizione della birra del 15 giugno 2007 (OIbir)

L'**imposta sulla birra** è calcolata per ettolitro e in base al tenore di mosto iniziale, espresso in gradi Plato.

L'imposta ammonta a:

- 16.88 franchi per ettolitro per la **birra leggera** (fino a 10,0 gradi Plato);
- 25.32 franchi per ettolitro per la **birra normale** e **birra speciale** (da 10,1 a 14,0 gradi Plato);
- 33.76 franchi per ettolitro per la **birra forte** (da 14,1 gradi Plato).

La birra il cui tenore alcolico non supera lo 0,5 % del volume (birra senz'alcol) è esente dall'imposta.

L'aliquota d'imposta applicabile alla birra fabbricata mediante ammostatura in stabilimenti di fabbricazione autonomi la cui produzione annua è inferiore a 55 000 ettolitri viene **ridotta**:

- al 90 %, se la produzione annua è di 45 000 ettolitri;
- all'80 %, se la produzione annua è di 35 000 ettolitri;
- al 70 %, se la produzione annua è di 25 000 ettolitri;
- al 60 %, se la produzione annua non è superiore a 15 000 ettolitri.

L'imposta è riscossa dall'AFD. Per la birra indigena essa è stabilita sulla base dell'autoaccertamento, mentre per quella importata essa è dovuta conformemente alle disposizioni applicabili in materia doganale. Nel 2020 il gettito dell'imposta sulla birra è ammontato a circa 110 milioni di franchi.

8.2.4.3 Imposta sugli oli minerali

Basi giuridiche

Art. 131 cpv. 1 lett. e, e al.2 Cost.

Legge federale sull'imposizione degli oli minerali del 21 giugno 1996 (LIOm)

Questa speciale imposta sul consumo comprende:

- un'imposta sugli oli minerali gravante il petrolio, altri oli minerali, il gas naturale e i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione nonché i carburanti;
- un supplemento d'imposta sugli oli minerali gravante i carburanti.

L'obbligo fiscale è assunto dal commerciante il quale riversa l'imposta sul prezzo del prodotto al consumatore. L'imposta sugli oli minerali varia notevolmente a seconda del prodotto e dell'uso cui è destinato (carburante, combustibile, scopi tecnici). Attualmente, l'**onere fiscale** ammonta, per litro, a:

- 76,82 centesimi sulla **benzina per automobili** (compreso il supplemento sugli oli minerali di 31,52 cts. al litro);
- 79,57 centesimi sull'**olio diesel** (compreso il supplemento sul carburante di 31,46 cts. al litro) e
- 0,3 centesimi sull'**olio da riscaldamento extra leggero**[9].

Agevolazioni fiscali sono previste ad esempio per i carburanti usati nell'agricoltura, nella silvicoltura e per la pesca professionale o da imprese di trasporto concessionarie.

Vengono concesse agevolazioni fiscali per biocarburanti a condizione che soddisfino le esigenze ecologiche e sociali stabilite dal Consiglio federale.

[9] Il prodotto è soggetto inoltre ad un'ulteriore tassa sul CO_2 di 25,44 centesimi al litro.

I principi per la riscossione dell'imposta sugli oli minerali sono i seguenti:

- dal punto di vista fiscale le merci importate e quelle fabbricate e ottenute in territorio svizzero vengono trattate alla stessa stregua. Per territorio svizzero s'intende il territorio della Confederazione, comprese le enclavi doganali estere. L'enclavi svizzere di Samnaun e Sampuoir non fanno parte del territorio svizzero;
- il credito fiscale sorge con l'immissione in consumo delle merci. Lo stesso dicasi per le merci importate. Per le merci in depositi autorizzati, trattasi del momento in cui le merci lasciano il deposito o vi sono utilizzate;
- la base imponibile viene fissata per ogni 1000 litri a 15° C; per i distillati pesanti e alcuni altri prodotti viene fissata per ogni 1000 kg di massa netta. L'imposizione secondo il volume garantisce un aggravio fiscale uniforme, indipendentemente dalla densità del rispettivo prodotto;
- i proprietari di depositi autorizzati e di scorte obbligatorie trasmettono ogni mese la dichiarazione fiscale in forma elettronica. Tale procedimento può essere rivendicato anche dagli importatori;
- i depositi autorizzati servono per l'immagazzinamento, la raffinatura, la fabbricazione e l'ottenimento di merci non tassate. Tali procedimenti devono avvenire sempre in un deposito autorizzato;
- il gasolio utilizzato come olio da riscaldamento in una forma extra leggera viene contrassegnato e colorato per essere distinto fisicamente dall'olio diesel.

Nel 2020, l'imposta sugli oli minerali e il supplemento sul carburante hanno gravato i consumatori per circa 4,18 miliardi di franchi, ovvero 2,52 miliardi di franchi d'imposta sugli oli minerali e 1,83 miliardi di franchi di supplemento fiscale sugli oli minerali. Con una parte delle entrate nette provenienti dall'imposta sugli oli minerali, la Confederazione finanzia una parte delle sue spese relative al traffico stradale ed aereo (ca. 3,09 miliardi di franchi). I rimanenti proventi netti (ca. 1,09 miliardi di franchi) sono destinati a spese generali del bilancio federale.

8.2.4.4 Imposta sugli autoveicoli

Basi giuridiche

Art. 131 cpv. 1 lett. d Cost

Legge federale sull'imposizione degli autoveicoli del 21 giugno 1996 (LIAut)

Ordinanza sull'imposizione degli autoveicoli del 20 novembre 1996 (OIAut)

L'imposta sugli autoveicoli ha sostituito i precedenti dazi riscossi sugli autoveicoli e sulle loro parti.

L'AFD riscuote sul valore di autoveicoli all'atto della loro importazione e fabbricazione in Svizzera un'imposta pari al 4 %.

Ai sensi della legge sono considerati autoveicoli i veicoli utilitari leggeri di peso non eccedente 1600 kg e le autovetture. Vista l'esiguità della produzione nazionale, le entrate provengono quasi esclusivamente dall'importazione (ca. 332 milioni di franchi nel 2020). Sono esenti dall'imposta segnatamente gli autoveicoli elettrici.

Diversamente dai dazi o da altre imposte speciali sul consumo, occorre evidenziare che l'imposta sugli autoveicoli viene riscossa anche nella enclave doganale di Samnaun.

8.2.4.5 Imposta sulle bevande distillate

Basi giuridiche

Art. 131 cpv. 1 lett. b Cost.

Legge federale sulle bevande distillate del 21 giugno 1932 (LAlc)

Ordinanza sull'alcol del 15 settembre 2017 (OAlc)

Le bevande spiritose nazionali e importate sono soggette alla cosiddetta imposta sulle bevande spiritose.

Sono esenti da imposta le acquaviti che sono destinate esclusivamente al fabbisogno personale dei produttori domestici. Le persone di più di 17 anni possono inoltre importare esenti dall'imposta sulle bevande spiritose cinque litri di alcol fino al 18 % del volume compreso e un litro oltre il 18 % del volume.

Le bevande distillate indigene e importate sottostanno alla stessa **aliquota unitaria d'imposizione.** Quest'imposta ammonta a **29 franchi per litro** anidro di alcol.

Essa è ridotta del 50 % per:

- i vini di frutta, di bacche o di altre materie prime con un tenore alcolico superiore al 15 % del volume, fino a un massimo del 22 % del volume, nonché i vini naturali di uve fresche con un tenore alcolico superiore al 18 % del volume, fino a un massimo del 22 % del volume;
- le specialità di vino, i vini dolci e le mistelle con un tenore alcolico massimo del 22 % del volume;
- i vermut e altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o altre sostanze con un tenore alcolico massimo del 22 % del volume.

Sugli alcopop una tassa speciale di 116 franchi per litro di alcol puro viene prelevata (aumento del 300 %).

Viene accordata un'agevolazione fiscale del 30 % ai piccoli produttori per i primi 30 litri anidri di alcol all'anno, a condizione che le materie prime provengano esclusivamente dal proprio raccolto o che siano state raccolte personalmente allo stato selvatico.

Le bevande distillate indigene e importate possono essere gestite in sospensione d'imposta all'interno di un deposito fiscale. La tassa sull'alcool è percepita al momento in cui le bevande distillate escono dal sistema del deposito fiscale e non al momento della produzione o dell'importazione.

L'imposta è riscossa dall'AFD. Per i beni prodotti in Svizzera, l'imposta viene pagata secondo il principio dell'autovalutazione. Per i prodotti importati si applica la stessa procedura dei dazi doganali.

Nel 2020, l'utile fiscale netto ammontava a 267 milioni di franchi. Il 90 % di questo importo è versato alle assicurazioni sociali AVS e AI. I Cantoni ricevono il restante 10 %. Essi sono tenuti a utilizzare questi fondi per combattere le cause e gli effetti dell'abuso di sostanze che portano alla dipendenza (decima alcolica).

8.3 Dazi e tributi doganali

Basi giuridiche

Art. 133 Cost.

Legge sulle dogane del 18 marzo 2005 (LD)

Legge sulla tariffa delle dogane del 9 ottobre 1986 (LTD)

8.3.1 Considerazioni generali

Per quanto concerne i dazi, il processo d'imposizione nasce all'atto in cui la merce varca il confine. L'obbligo doganale sorge quindi anche se la merce non viene immessa in consumo, ma è, ad esempio, riesportata. Dal punto di vista del diritto fiscale, i dazi costituiscono quindi una tassa sugli **scambi economici**.

Secondo l'art. 133 Cost., la Confederazione può percepire **dazi** e altri tributi sul traffico transfrontaliero delle merci. Le particolarità sono menzionate nella «Tariffa delle dogane» (allegata alla LTD).

Le aliquote sono quasi tutte determinate **in base al peso** (ad es. franchi X per 100 kg peso lordo).

Il prodotto dei dazi è devoluto alla Cassa federale e nel 2020 è ammontato a circa 1,18 miliardi di franchi.

8.3.2 Dazi all'importazione

8.3.2.1 Tariffa d'uso

Lo **schema tariffale** si fonda sull'appendice della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.

La tariffa doganale contiene circa 8850 voci tariffali e le aliquote della tariffa generale le quali – fatte salve singole eccezioni – sono vincolate dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947 (AGTC). Con l'entrata in vigore per la Svizzera, il 1° luglio 1995, dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), le aliquote di dazio costituiscono il più importante strumento di protezione al confine poiché la maggior parte dei tributi riscossi all'importazione è stata trasformata in dazi.

Le aliquote di dazio della tariffa d'uso risultano da accordi internazionali o da deroghe dalla tariffa generale stabilite in modo autonomo. La tariffa d'uso è pubblicata dall'AFC (tariffa doganale elettronica *Tares*).

Il GATT (in inglese *General Agreement on Tariffs and Trade*) è un accordo multilaterale di libero scambio firmato nel 1947 da 23 paesi per armonizzare le loro politiche doganali. La Svizzera vi ha aderito nel 1966. Pur non essendo formalmente un'organizzazione internazionale, il GATT è stato l'unico organismo regolatore del commercio mondiale fino all'istituzione dell'OMC nel 1995, che lo ha sostituito.

8.3.2.2 Preferenze doganali

La Svizzera ha concluso accordi di libero scambio con diversi Stati e gruppi di Stati come ad esempio la Convenzione AELS oppure l'Accordo di libero scambio Svizzera-CE. Per una versione completa si faccia riferimento al sito internet www.seco.admin.ch → Politica esterna e cooperazione economica → Relazioni economiche → Partner di libero scambio → Elenco degli accordi di libero scambio della Svizzera.

Una merce può fruire di preferenze doganali (franchigia o riduzione di dazio) soltanto se adempie alle disposizioni contrattuali in materia di origine del rispettivo accordo e se viene presentata una prova dell'origine valida. Anche ai Paesi in via di sviluppo sono accordate unilateralmente preferenze doganali.

8.3.2.3 Elementi mobili

Per compensare lo svantaggio rappresentato dai prezzi elevati delle derrate alimentari dell'industria svizzera sul mercato interno, vengono riscossi elementi tariffali mobili sull'importazione di determinati prodotti agricoli trasformati. Questo svantaggio deriva dal fatto che l'industria svizzera deve produrre con materie prime e manodopera più costose rispetto alla concorrenza estera.

Con la riscossione di questi elementi mobili, i prezzi dei prodotti importati vengono portati al livello svizzero.

9 Imposte cantonali e comunali

Come già detto più sopra i **Cantoni** sono autorizzati a prelevare le imposte che non competono in modo esclusivo alla Confederazione.

26 Cantoni	
Imposte sul reddito e sulla sostanza nonché altre imposte dirette	Imposte sul possesso e sulla spesa
Imposta sul reddito e sulla sostanza	Imposta di circolazione
Imposta personale	Imposta sui cani
Imposta sull'utile e sul capitale	Imposta sugli spettacoli
Imposta sulle successioni e donazioni	Imposta di bollo cantonale
Imposta sui proventi da concorsi pronostici e simili	Tassa sulle lotterie e manifestazioni analoghe
Imposta sugli utili immobiliari	Diritti d'acqua
Imposta immobiliare	Diverse
Tassa di mutazione	
Tassa cantonale sulle case da gioco	

Diversamente i **Comuni** possono riscuotere imposte solo entro i limiti dell'autorizzazione accordata loro dai Cantoni (sovranità fiscale delegata). Nella maggior parte dei casi i Comuni prelevano le loro imposte sotto forma di supplementi all'imposta cantonale (coefficiente d'imposta comunale, moltiplicatore) o partecipando solo al gettito fiscale cantonale.

Il comune di Basilea non riscuote nessuna imposta comunale, poiché il diritto di prelevare le imposte spetta unicamente al Cantone e poiché l'imposta comunale è già compresa nell'imposta cantonale. Per contro, i Comuni rurali di Bettingen e Riehen prelevano l'imposta sul reddito, sulla sostanza nonché sugli utili da sostanza immobiliare. Dal periodo fiscale 2017 la quota cantonale ammonta al 50 per cento. Ciò significa che i Comuni hanno la possibilità di determinare autonomamente il coefficiente nel quadro dell'aliquota comunale del 50 per cento. Ne consegue che agli abitanti di questi due Comuni il Cantone preleva soltanto il 50 per cento delle imposte sul reddito, sulla sostanza e sugli utili da sostanza immobiliare (aliquota cantonale). Inoltre, dal 1° gennaio 2020 il Cantone preleva

le imposte comunali del Comune di Bettingen. Il Comune di Riehen continua a prelevare le proprie imposte.

In alcuni Cantoni le imposte prelevate dai Comuni sono ancorate nei regolamenti comunali mentre in altri Cantoni in leggi cantonali.

Nella legge del Canton UR le aliquote applicate da Cantone, Comuni e comunità parrocchiali sono indicate separatamente. Inoltre queste tre autorità fiscali fissano annualmente il moltiplicatore d'imposta.

Nel Cantone SZ i circondari applicano un proprio moltiplicatore d'imposta annuo.

2170 Comuni	
Imposte sul reddito e sulla sostanza nonché altre imposte dirette	Imposte sul possesso e sulla spesa
Imposta sul reddito e sulla sostanza Imposta personale Imposta sull'utile e sul capitale Imposta sulle successioni e donazioni Imposta sui proventi da concorsi pronostici e simili Imposta sugli utili immobiliari Imposta immobiliare Tassa di mutazione Tassa professionale	Imposta sui cani Imposta sugli spettacoli Diverse

In quasi tutti i Cantoni le **parrocchie** delle tre Chiese nazionali (protestante, cattolica romana e – se rappresentata – cattolica cristiana) prelevano un'imposta di culto presso i loro membri e nella maggior parte dei casi anche presso le persone giuridiche assoggettate nel Cantone.

A prima vista l'elevato numero di imposte prelevate in Svizzera può forse sorprendere. Se si effettua però un confronto con altri Stati esteri, la Svizzera non si distingue affatto per la quantità di imposte riscosse. La sua peculiarità, per causa del federalismo, è costituita dalla mancanza di una regolamentazione legale uniforme, soprattutto per le imposte dirette.

Il Cantone VD non preleva un'imposta di culto separata, poiché le spese di culto sono finanziate con il gettito delle imposte ordinarie. Nel Cantone VS, dove queste spese sono incluse nel preventivo del Comune, l'imposta di culto è riscossa solo in alcuni Comuni.

Per le persone fisiche il pagamento di quest'imposta è facoltativa nei Cantoni TI, NE e GE.

Per le persone giuridiche questo contributo è facoltativo nei Cantoni TI e NE. I Cantoni BS, SH, AR, SG, AG e GE non prelevano alcuna imposta di culto presso le persone giuridiche.

9.1 Imposte sul reddito e sulla sostanza nonché altre imposte dirette

9.1.1 Osservazioni introduttive

Le imposte sul reddito e sulla sostanza sono **prelevate periodicamente** ragion per cui la loro riscossione avviene sulla base di una delimitazione temporale. Il periodo fiscale costituisce il lasso di tempo per il quale è dovuta l'imposta. Ai fini del calcolo dell'imposta riveste inoltre importanza il periodo di computo (periodo in cui è conseguito il reddito determinante per il calcolo dell'imposta). Il calcolo si basa sul valore della sostanza attribuito a una certa «**data di riferimento**» (31.12).

Tutti i Cantoni determinano l'imposta **in base al sistema *postnumerando*** con tassazione annua, il quale prende in considerazione il **reddito effettivamente conseguito**. Il periodo di computo coincide quindi con il periodo fiscale (anno fiscale).

Di regola queste imposte sono accertate **annualmente** sulla base di una **dichiarazione d'imposta** che il contribuente deve compilare e ritornare all'Amministrazione delle contribuzioni.

In generale l'imposta dovuta è accertata in due fasi, vale a dire attraverso l'**aliquota d'imposta** fissata dalla legge e il **coefficiente** stabilito periodicamente.

Le legislazioni tributarie cantonali contengono soltanto la cosiddetta **tariffa di base dell'imposta** (chiamata anche "imposta cantonale semplice"). L'imposta cantonale o comunale effettivamente dovuta si ottiene moltiplicando l'imposta semplice per un determinato coefficiente, o multiplo annuale, generalmente fissato ogni anno dal Legislativo.

In materia di imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, i Comuni ricorrono di solito alle stesse basi di calcolo e alla stessa tariffa applicate dai Cantoni.

I Comuni prelevano le loro imposte quale multiplo (espresso in termini assoluti o in percento) della tariffa cantonale di base, vale a dire dell'imposta semplice cantonale o come percentuale dell'imposta cantonale effettivamente dovuta (moltiplicatore).

Salvo rare eccezioni questo modo di procedere vale anche per le imposte comunali sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche.

9.1.2 Imposta sul reddito delle persone fisiche

Tutti i Cantoni e Comuni applicano attualmente il sistema dell'imposta generale sul reddito con un'imposta complementare sulla

sostanza. Per la sua struttura, l'imposta sul reddito è simile all'IFD delle persone fisiche.

In tutti i Cantoni è tassato il **reddito complessivo**, senza distinzione dei singoli elementi che lo compongono né della loro fonte.[10] Le persone fisiche devono quindi dichiarare il loro reddito complessivo da attività indipendente o dipendente, i guadagni accessori di ogni genere e i redditi realizzati in via di compensazione nonché i proventi della sostanza mobiliare, dei beni immobili ecc.

Per le persone coniugate, il sistema fiscale svizzero si fonda sul **principio dell'imposizione della famiglia** (vedi *cifra 8.1.1.1*). Pertanto i **redditi** dei contribuenti coniugati che vivono effettivamente in comunione domestica vengono **cumulati** al pari del reddito dei figli minorenni che viene aggiunto a quello del detentore dell'autorità parentale. È fatta eccezione per il reddito dell'attività lucrativa dei figli minorenni espressamente assoggettato a un obbligo di tassazione separata.

Dal reddito lordo complessivo, in tutti i Cantoni possono essere dedotte le **spese necessarie a conseguire il reddito** (ad es. spese professionali e per il conseguimento del reddito).

Sono concesse **deduzioni generali** (deduzioni per contributi assicurativi, premi e contributi all'AVS/AI/IPG/AD, per contributi alla previdenza professionale e individuale, deduzione per attività lucrativa di entrambi i coniugi, per interessi su debiti privati fino a un determinato importo ecc.) nonché **deduzioni sociali** (deduzioni per coniugi, deduzioni per famiglie monoparentali, deduzioni per i figli, deduzioni per persone bisognose a carico ecc.). L'ammontare, così come la concessione di altre deduzioni, variano in modo considerevole da Cantone a Cantone.

In quasi tutti i Cantoni le **tariffe** dell'imposta sul reddito sono strutturate in **modo progressivo**[11], vale a dire l'aliquota d'imposta cresce con l'aumentare del reddito fino a un determinato limite. La gravità e la progressività delle tariffe variano da Cantone a Cantone.

Tutti i Cantoni tengono conto della **situazione familiare**, in quanto – in luogo o in aggiunta alla deduzione per coniugi – prevedono

---

[10] Un'eccezione è costituita dall'imposizione parziale dei dividendi, che è stata accettata dal Popolo quale parte integrante della riforma II dell'imposizione delle imprese.

[11] Cantoni UR e OW: la tariffa dell'imposta sul reddito è strutturata in modo proporzionale (*Flat Rate Tax*).

sgravi per coniugi e contribuenti ad essi parificati (ad es. famiglie monoparentali, unioni domestiche registrate; vedi *allegato II*).

9.1.2.1 Imposizione alla fonte

Tutti i Cantoni tassano alla fonte (imposta alla fonte) il reddito del lavoro di cittadini stranieri che non sono in possesso di un permesso di domicilio (permesso C).[12]

Il datore di lavoro deve dedurre detta imposta dal reddito d'attività lucrativa e versarla all'autorità fiscale. L'imposta alla fonte copre le imposte sul reddito della Confederazione (IFD), del Cantone e del Comune (compresa l'eventuale imposta di culto).

9.1.2.2 Imposizione secondo il dispendio

Nella maggioranza dei Cantoni, le persone fisiche che non sono cittadini svizzeri e che, per la prima volta o dopo un'assenza di almeno dieci anni, acquisiscono domicilio o dimora fiscale in Svizzera senza esercitarvi attività lucrativa possono pagare, invece dell'imposta sul reddito, un'imposta calcolata sul dispendio (definita più dettagliatamente dalla legge; art. 14 LIFD e art. 6 LAID). Il contribuente che desidera essere tassato sulla base del dispendio deve presentare la dichiarazione d'imposta prevista a questo scopo e fornire la prova che soddisfa le condizioni richieste.

Nei Cantoni di BL e SH l'imposizione sul dispendio è solamente possibile per l'anno d'arrivo nel Cantone fino alla fine del periodo fiscale in corso.

Nei Cantoni di ZH, BS e di AR, l'imposizione sul dispendio è stata abolita.

In alcuni Cantoni sia l'imposta sul reddito sia l'imposta sulla sostanza sono calcolate secondo il dispendio). Questa imposta è di solito calcolata in base al dispendio annuo del contribuente e della sua famiglia. Essa non può però essere inferiore alle imposte accertate in via ordinaria sugli elementi del reddito e della sostanza di fonte svizzera nonché i redditi da fonti estere per i quali il contribuente necessita uno sgravio parziale o totale dalle imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

9.1.3 Imposta personale

Un'imposta cantonale e/o comunale, di regola fissa, è dovuta nei Cantoni ZH, LU, UR[13], NW, SO, SH, TI, VD, VS e GE dalle persone maggiorenni o che esercitano un'attività lucrativa.

Nel Cantone VD solo i Comuni sono autorizzati a prelevare questa imposta. Comunque non esiste nessun obbligo (imposta comunale «facoltativa»).

---

[12] Il Cantone GE tassa pure alla fonte il reddito di figli minorenni indipendentemente dalla loro nazionalità.

[13] La tassa è percepita dal Comune e dalle comunità parrocchiali.

9.1.4 Imposta sulla sostanza delle persone fisiche

Tutti i Cantoni e i Comuni prelevano un'imposta sulla sostanza delle persone fisiche, che è tassata ogni anno, simultaneamente all'imposta sul reddito (una sola dichiarazione d'imposta per entrambe le imposte). Per il calcolo dell'imposta sulla sostanza si considera il valore della sostanza in una determinata data.

Oggetto di questa imposta è di regola la **sostanza complessiva**, che comprende tutti i beni e i diritti di cui il contribuente è proprietario o usufruttuario. La sostanza è valutata generalmente al valore venale.

Nella sostanza imponibile rientrano in particolare i beni mobili (ad es. titoli, averi bancari, autoveicoli) e quelli immobili (ad. es. terreni), le assicurazioni sulla vita e di rendita suscettibili di riscatto nonché la sostanza investita in un'azienda commerciale o agricola.

Il mobilio domestico e gli oggetti di uso personale non vengono tassati.

La **base di calcolo** per stabilire l'imposta sulla sostanza è data dalla **sostanza netta**, che corrisponde alla sostanza lorda del contribuente dopo la deduzione dei debiti complessivi comprovati.

Dalla sostanza netta si possono inoltre operare speciali **deduzioni sociali**, che differiscono da Cantone a Cantone. Alcuni Cantoni non prevedono deduzioni sociali, ma hanno un **minimo esente da imposta**, che può essere piuttosto alto e che varia da un Cantone all'altro.

Nella maggior parte dei casi le **tariffe** dell'imposta sulla sostanza sono strutturate in modo **progressivo**. I Cantoni LU, UR, SZ, OW, NW, GL, AI, SG e TG hanno aliquote d'imposta fisse (imposte proporzionali). Il cantone di AR applica una scala a due livelli.

Tenendo conto delle deduzioni concesse e dei minimi esenti da imposta, l'inizio dell'obbligo di imposizione sulla sostanza cambia molto (nel 2020, per un contribuente coniugato senza figli gli importi variano ad es. tra 51 000 e 260 000 franchi di sostanza netta) da un Cantone all'altro.

Per i cittadini stranieri che beneficiano dell'imposizione secondo il dispendio saranno i Cantoni a determinare in che misura la stessa copre anche l'imposta sulla sostanza.

9.1.5 Imposte sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche

Come per l'IFD anche per le imposte cantonali e comunali vale il principio secondo cui le persone giuridiche devono pagare le imposte nel luogo in cui hanno la loro sede o amministrazione effettiva o in virtù del loro collegamento economico.

Per le società di capitali e le società cooperative quasi tutti i Cantoni e Comuni prevedono un'imposta sull'utile netto nonché un'imposta sul capitale azionario o sociale liberato e sulle riserve.

Per contro, nel Canton UR le persone giuridiche non sono soggette ad un'imposta cantonale sul capitale ma ad un'imposta communale.

Nel Canton BS le persone giuridiche non pagano l'imposta comunale.

L'imposta è fissata per ogni periodo fiscale. Esso corrisponde all'esercizio commerciale.

L'imposta sull'utile netto è spesso fissata in modo proporzionale (aliquota fissa). L'aliquota espressa in percento dipende talvolta dall'intensità del rendimento o dalla rendita (utile in relazione a capitale e riserve):

- **imposta proporzionale:** ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL (a partire da 2023), SH, AR, AI, SG, GR, TG, TI, VD, NE, GE e JU;
- **sistema misto** (in cui diverse aliquote vengono combinate a seconda dell'intensità del rendimento o dell'ammontare dell'utile): BE, BL (fino a 2022), AG e VS.

In quasi tutti i Cantoni l'**imposta sul capitale**, espressa in per mille, è **proporzionale**. Nei Cantoni GR e VS, per contro, la tariffa è leggermente progressiva (aliquota doppia).

I Cantoni possono **computare l'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale** (art. 30 cpv. 2 LAID). Ciò significa che i contribuenti pagano solo l'importo corrispondente alla più alta delle due imposte.

La RFFA è stata accolta in occasione della votazione popolare del 19 maggio 2019. È entrata in vigore il 1° gennaio 2020 e comprende, tra l'altro, l'**abrogazione** delle norme applicabili ad alcune società con **statuto speciale cantonale** (società *holding* e di gestione), non più accettabili a livello internazionale.

Le società di capitali e le società cooperative che possiedono almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di un'altra società oppure partecipano in ragione almeno del 10 per cento agli utili e alle riserve di un'altra società o i cui diritti di partecipazione hanno un valore venale di almeno un milione di franchi, beneficiano di una riduzione dell'imposta nella proporzione esistente fra il ricavo netto dei diritti di partecipazione e l'utile netto complessivo (art.

28 cpv. 1 LAID). Questa **riduzione per partecipazione** è concessa per evitare un'imposizione multipla in materia di imposta sull'utile.

I Cantoni possono prevedere una riduzione dell'imposta per il capitale proprio ascrivibile a certi diritti o mutui concessi (art. 29 cpv. 3 LAID).

Inoltre, tutti i Cantoni possono per via legislativa, concedere alle **società di nuova costituzione** – che favoriscono gli interessi economici del Cantone – agevolazioni sotto forma di esenzioni totali o parziali per un periodo massimo di dieci anni.

L'imposizione dell'utile delle **altre persone giuridiche** (associazioni, fondazioni ecc.) avviene principalmente in modo analogo a quella delle altre società di capitali. Spesso vengono però applicate altre tariffe.

Tutti i Cantoni le sottopongono inoltre a un'imposta sul loro capitale. Prevedono spesso una tariffa e delle aliquote diverse per persone giuridiche e fisiche.

9.1.5.1 Imposta minima e onere fiscale minimo

Per poter imporre anche le imprese che non mirano a realizzare utili ma che comunque rivestono una certa importanza economica, alcuni Cantoni assoggettano le persone giuridiche che gestiscono un'impresa a un'**imposta minima**. L'imposta minima è riscossa al posto delle imposte ordinarie sull'utile e sul capitale, se è superiore a queste ultime. Essendo un'imposta reale, è calcolata su fattori sostitutivi, di regola sulla proprietà fondiaria, ma anche sulla cifra d'affari o sul capitale investito.

Molti Cantoni hanno introdotto un ulteriore onere fiscale minimo oppure prevedono soltanto l'onere fiscale minimo. L'**onere fiscale minimo** non è calcolato su fattori sostitutivi, ma è riscosso quale importo determinato per legge (a seconda del Cantone è compreso tra 100 e 900 fr. all'anno) se il pagamento dell'imposta (ordinaria) è inferiore a questo importo.

La Confederazione e i Cantoni ZH, BE, GL, NE, GE e JU non conoscono né l'imposta minima né l'onere fiscale minimo.

9.1.6 Imposta sulle successioni e donazioni

L'imposta sulle successioni ha come oggetto la **trasmissione di beni** per successione legittima nonché mediante istituzione di erede o legato.

L'imposta sulle donazioni grava tutte le **liberalità e assegnazioni fra vivi,** conformemente alla definizione data dal diritto civile. Le imposte sulle successioni e donazioni non sono prelevate dalla Confederazione, bensì unicamente dai Cantoni. Questa competenza è concessa a volte anche ai Comuni che tuttavia, nella maggior parte dei casi, non prelevano direttamente questa imposta ma partecipano solo al gettito dell'imposta cantonale.

Nel Cantone ZG, l'imposta è prelevata dal Cantone, ma il gettito va ai Comuni. Nel Cantone GR, i Comuni hanno una sovranità fiscale propria.

Mentre **quasi tutti i Cantoni** sottopongono a imposta sia le successioni sia le donazioni, il Cantone LU non assoggetta le donazioni. Le donazioni intercorse nei precedenti cinque anni dalla morte del de cuius sono tuttavia incluse nel calcolo dell'imposta sulle successioni.

I Cantoni SZ e OW non riscuotono imposte né sulle successioni né sulle donazioni.

In linea di principio, **spetta al Cantone in cui il defunto aveva il suo ultimo domicilio** la riscossione dell'imposta sulle successioni di beni mobili.

La trasmissione dei beni immobili è per contro imponibile **nel Cantone in cui si trovano** i fondi.

Le donazioni di beni mobili sono soggette all'imposta nel **Cantone in cui il donante era domiciliato al momento della donazione**, mentre quelle di beni immobili sono anche assoggettate nei Cantoni in cui si trovano detti beni.

L'imposta sulle successioni è quasi ovunque **un'imposta sulle quote ereditarie**, per cui è prelevata sulla parte di ogni erede o legatario.

Nel Cantone SO, oltre all'imposta sulle quote ereditarie, è riscossa un'imposta sulla massa successoria sull'insieme della successione di una persona defunta prima della divisione.

In tutti i Cantoni sono di principio **assoggettati** all'imposta i **beneficiari** dei beni trasmessi per successione, liberalità o donazione. In materia di imposta sulle successioni questi sono pertanto **gli eredi e i legatari**, mentre per l'imposta sulle donazioni sono i **beneficiari della donazione**.

Le imposte sulle successioni e donazioni sono delle **imposte uniche,** riscosse una sola volta. Nel caso delle successioni l'imposta viene di regola calcolata sul valore della successione al momento della morte del disponente e, per le donazioni, sul valore delle stesse al momento della devoluzione dei beni.

Di principio, per il **calcolo di queste imposte** è determinante il valore venale. In alcuni Cantoni vi sono comunque regolamentazioni derogatorie applicabili segnatamente ai titoli, agli immobili e alle prestazioni d'assicurazione.

Mentre le **esenzioni fiscali,** deduzioni personali o importi esenti da imposta differiscono notevolmente da Cantone a Cantone, il **coniuge** o il **partner registrato superstite** è, per contro, esonerato in tutti i Cantoni.

Gli **eredi diretti** sono esonerati dall'imposta nella maggior parte dei Cantoni, salvo nel Cantone AI (deduzione 300 000 fr.), nel Canton VD (esenzione per i primi 250 000 franchi, in seguito deduzione decrescente fino a 500 000 franchi) e a NE (deduzione 50 000 franchi). Nel Cantone LU, sulle eredità dei discendenti diretti, possono prelevare un'imposta sulle successioni solo i Comuni (importo esente da imposta: 100 000 fr.).

Gli **ascendenti diretti** (genitori, suoceri o genitori adottivi secondo i Cantoni) sono esonerati dall'imposta nei Cantoni UR, NW, ZG, FR, SO, BL, AR, AG, TI, VS e GE. In tutti gli altri Cantoni essi sono tassati, anche se nella maggior parte dei Cantoni sono previste deduzioni personali (importi esenti da imposta) che variano tra i 500 e i 200 000 franchi.

Nel Cantone GE, l'esonero dell'imposta di successione e donazione non è ammessa se, in una delle ultime tre decisioni di tassazioni definitive precedenti il giorno del decesso, il defunto era al beneficio dell'imposizione secondo il dispendio.

Le **tariffe di queste imposte** sono strutturate in maniera molto diversa tra un Cantone e l'altro. Esse sono nella maggior parte dei Cantoni identiche per le due imposte e sono pressoché tutte strutturate secondo il principio della progressione. L'onere fiscale tiene generalmente conto del grado di parentela e/o del valore della devoluzione. Nei Cantoni UR, NW, AR, AI e SG vengono utilizzate tariffe d'imposta lineari che dipendono dal grado di parentela.

Per quanto concerne le successioni, **la tassazione** è allestita generalmente sulla base dell'**inventario successorio** che deve essere eretto al momento del decesso.

L'imposta sulle donazioni si fonda su una **dichiarazione** d'imposta che, nella maggior parte dei Cantoni, deve essere consegnata dal beneficiario della donazione.

9.1.7 Imposta sulle vincite ai giochi in denaro nonché ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite

Le vincite ai giochi in denaro nonché ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite sono **tassate in tutti i Cantoni**. Sono escluse le vincite ai giochi in denaro nei casinò svizzeri *(vedi cifra 8.1.2)* e le vincite ai giochi di piccola estensione che sono esenti da imposta in tutti i Cantoni.

Nei Cantoni di SZ, TI, VS e JU le vincite alle lotterie sono tassate separatamente dagli altri redditi secondo un'**aliquota** o **tariffa speciali**. Nei Cantoni di BE e NE le vincite alle lotterie sono dichiarate contestualmente con gli altri redditi, ma imposte separatamente mediante una tariffa speciale.

In tutti gli **altri Cantoni** tali vincite soggiacciono, **congiuntamente agli altri redditi del contribuente,** all'imposta ordinaria sul reddito.

Tuttavia, i Cantoni tassano queste vincite solo a contare da un determinato importo.

9.1.8 Utili in capitale da sostanza mobiliare privata

Gli utili da **sostanza privata** conseguiti con l'**alienazione di sostanza mobiliare** (titoli, dipinti ecc.) sono **esentati** dall'IFD e dalle imposte cantonali.

9.1.9 Imposta sugli utili immobiliari

A livello federale, gli utili in capitale conseguiti con l'alienazione della **sostanza immobiliare privata** sono **esenti** da imposta. Solo gli utili in capitale conseguiti con l'alienazione di immobili della sostanza commerciale (dagli attivi di un lavoratore indipendente o di una persona giuridica) oppure provenienti dal commercio di immobili soggiacciono all'IFD. Per contro, tutti i Cantoni prelevano un'imposta sugli utili immobiliari conseguiti con l'alienazione di fondi del contribuente.

In circa la metà dei Cantoni tutti gli utili da sostanza immobiliare sono sottoposti a un'**imposta speciale**, la cosiddetta «imposta sugli utili immobiliari», che viene prelevata sugli utili conseguiti sia da persone fisiche sia da persone giuridiche. Si tratta di un'i**mposta esclusiva**, per cui gli utili soggiacciono esclusivamente a questa imposta e non sono dunque sottoposti a nessun altro aggravio (sistema monistico).

Nei altri Cantoni, soltanto gli utili da sostanza immobiliare conseguiti con l'alienazione di **sostanza privata** delle persone fisiche vengono assoggettati a questa imposta speciale. Per contro gli utili in capitale conseguiti con l'alienazione di immobili provenienti dalla

sostanza commerciale (di una persona giuridica o di un lavoratore indipendente) oppure provenienti dal commercio di immobili (utili ritratti da un commerciante di immobili nell'esercizio della sua professione) soggiacciono per contro alla **normale imposta sul reddito** rispettivamente sull'**utile** e vengono cumulati al rimanente reddito rispettivamente utile (sistema dualistico come per l'IFD).

Di solito l'imposta viene riscossa esclusivamente dal Cantone. Nei Cantoni OW, FR, BS, SH, GR e JU essa viene riscossa sia dal Cantone che dai Comuni. Nei Cantoni ZH e ZG essa viene riscossa soltanto dai Comuni in base alla regolamentazione sancita nella legislazione tributaria cantonale.

Laddove l'imposta sugli utili immobiliari viene riscossa soltanto dal Cantone, i Comuni partecipano di regola in un modo o nell'altro al gettito dell'imposta cantonale.

9.1.10 Imposta immobiliare

Oltre alle imposte sulla sostanza e sul capitale, più della metà dei Cantoni preleva anche un'**imposta sulla proprietà fondiaria**.

Questa imposta immobiliare periodica (detta anche imposta fondiaria) è tassata e riscossa annualmente. Di regola viene notificata alla fine del periodo fiscale ed è calcolata sul valore fiscale determinante. Essa è **essenzialmente un'imposta comunale**. Nei casi in cui è un'imposta cantonale, il Comune interessato partecipa di regola in misura cospicua al suo gettito.

Tutti i **Comuni** dei Cantoni SG, TI, VS e JU prelevano un'imposta comunale sugli immobili di proprietà di persone fisiche e giuridiche situati nel Cantone, mentre nei Cantoni BE, FR, AI, GR e VD i Comuni possono, ma non devono, prelevare una simile imposta (imposta comunale «facoltativa»).

Nei Cantoni TG e GE, l'imposta immobiliare è **riscossa solo dal Cantone** (nessuna imposta comunale).

Oltre all'imposta comunale su tutti gli immobili, i Cantoni TI e VS prelevano un'imposta immobiliare cantonale sugli immobili di proprietà delle persone giuridiche.

Il Cantone VD conosce inoltre un'imposta supplementare cantonale e comunale facoltativa, ma solo su immobili che costituiscono un investimento in capitale delle persone giuridiche. Sono invece esentati gli immobili – o parti di essi – che le persone giuridiche utilizzano a propri scopi commerciali o industriali.

Il Cantone NE riscuote soltanto un'imposta su immobili che costituiscono un investimento in capitale delle persone fisiche e giuridiche, nonché su immobili di istituti di previdenza che sono normalmente esclusi dall'imposta. L'imposta immobiliare è riscossa dal Cantone e da alcuni Comuni (imposta comunale «straordinaria»).

L'**immobile è tassato nel luogo in cui è situato;** il domicilio del contribuente non riveste nessuna importanza.

Gli immobili non agricoli sono tassati generalmente sulla base del **valore venale**, mentre per quelli agricoli e forestali l'imposta è commisurata al **valore di reddito**. Per sua natura, l'imposta immobiliare viene calcolata sul valore lordo dell'immobile, ossia senza tener conto dei debiti che lo gravano, che non possono quindi essere dedotti.

Nel Cantone NE, l'imposta immobiliare è calcolata sul valore catastale degli immobili, che serve come investimento, senza deduzione dei debiti.

L'**imposta** immobiliare è sempre **proporzionale**. L'aliquota d'imposta è espressa in per mille e varia tra lo **0,2** e il **3,0 per mille** del valore di stima ufficiale o venale rispettivamente del valore di reddito.

I Cantoni LU, OW, NW, SH, AR, TG e TI prelevano **un'imposta immobiliare minima** sugli immobili qualora quest'ultima sia superiore alla somma dell'imposta sull'utile e sul capitale. I Cantoni OW e NW prevedono un'imposta analoga anche per gli immobili di persone fisiche.

Il Cantone UR riscuote un'imposta minima analoga, ma solo su fondi di **persone fisiche** che pagano al Cantone meno di 300 franchi di imposte cantonali, comunali e di culto per anno fiscale.

I Cantoni ZH, SZ, GL, ZG, SO, BL e AG non prelevano **nessuna imposta immobiliare**.

9.1.11 Tassa di mutazione

La tassa di mutazione è un'**imposta su operazioni giuridiche** e grava tutti i **trasferimenti di proprietà dei beni immobili** (e i diritti a essa connessi). Oggetto di questa tassa è quindi il passaggio di proprietà come tale.

Questa tassa sui trasferimenti di proprietà, rispettivamente un'emolumento, è prelevata dappertutto (ad eccezione di SZ) e generalmente è riscossa dal Cantone stesso. Solo nei Cantoni AR, SG e GR[14] essa è riscossa quale imposta comunale, mentre i Comuni di FR, VD e VS oltre al Cantone possono anche prelevare questa tassa. Nel caso in cui solo il Cantone preleva questa tassa, i Comuni partecipano a volte al suo gettito.

---

[14] La base legale è la legge cantonale sulle imposte comunali e di culto; i Comuni stabiliscono le aliquote (massimo 2 %).

I Cantoni ZH, UR, GL, ZG, SH AG e TI non prelevano una vera e propria tassa sui trasferimenti di proprietà, ma unicamente tasse d'iscrizione al registro fondiario o emolumenti amministrativi.

Questa tassa è calcolata in linea di principio sul prezzo d'acquisto. Normalmente, e salvo altrimenti concordato, essa è pagata dall'acquirente dell'immobile (persona fisica o giuridica). Nei Cantoni OW, BL e AR la tassa è, in generale, sopportata in parti eguali dall'acquirente e dal venditore.

Le aliquote sono normalmente fisse **(imposta proporzionale)** e variano, nella maggior parte dei Cantoni e Comuni tra **1 %** e **3,3 %** del prezzo d'acquisto.

9.1.12 Tassa cantonale sulle case da gioco

Tutti i Cantoni con un **casinò** in possesso di **concessione B** hanno introdotto un'imposta sulle case da gioco, prelevata sul prodotto lordo dei giochi, che non può comunque superare il 40 % della tassa complessiva sulle case da gioco spettante alla Confederazione (vedi *cifra 8.1.2*).

I Cantoni non possono prelevare imposte dai casinò in possesso di concessione A (Gran casinò).

I Cantoni che hanno ottenuto una concessione B sono BE, SZ, FR, SH, SG, GR, TI, VS, NE, GE e JU.

9.1.13 Tassa professionale

I **Comuni del Cantone GE** sono autorizzati a prelevare una tassa professionale (taxe professionnelle communale) presso le persone fisiche e giuridiche che esercitano un'attività lucrativa indipendente, gestiscono un'azienda commerciale, artigianale o industriale o posseggono uno stabilimento d'impresa o una filiale sul loro territorio.

Le aziende agricole non sono assoggettate all'imposta per la parte d'attività che non ha carattere industriale o economico.

La tassa è calcolata sulla base di coefficienti applicabili alla cifra d'affari annua, ai canoni di locazione annui dei locali commerciali e al numero delle persone occupate nell'impresa.

9.2 Imposte sul possesso e sulla spesa

9.2.1 Imposta di circolazione

Per poter circolare, tutti i veicoli a motore e i rimorchi devono essere immatricolati. L'ammissione alla circolazione dei veicoli a motore e il rilascio dei titoli d'immatricolazione (licenza di circolazione) e delle **targhe di controllo** a nome del detentore del veicolo sono di **competenza dei Cantoni**, generalmente dell'Ufficio della circolazione del Cantone di domicilio del detentore.

L'imposta di circolazione per i Cantoni OW e NW è riscossa dal Servizio della sicurezza stradale di Obvaldo e Nidvaldo.

I veicoli a motore e rimorchi omologati soggiacciono a un'imposta di circolazione che viene riscossa annualmente **in tutti i Cantoni**. I veicoli immatricolati a nome della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e delle loro suddivisioni nonché a nome delle rappresentanze di Stati esteri sono esonerati dal pagamento dell'imposta.

È tenuto a pagare l'imposta il detentore del veicolo a nome del quale sono rilasciate la licenza di circolazione e le targhe di controllo. A differenza di alcuni Stati vicini, in Svizzera le targhe di controllo del veicolo sono abbinate al suo detentore fintanto che questo rimane nel medesimo Cantone. In caso di cambiamento di detentore del veicolo, le targhe non seguono quindi il veicolo.

L'ammontare dell'imposta dipende dal genere del veicolo. I criteri di calcolo si fondano sempre su caratteristiche tecniche (a seconda del Cantone, ad es. numero di cavalli fiscali, chilowatt, cilindrata, carico utile, peso totale o a vuoto, compatibilità ambientale). L'onere fiscale per gli stessi veicoli a motore varia considerevolmente da un Cantone all'altro.

Certe categorie di veicoli o certi tipi di propulsioni sono spesso esonerati dall'imposta (ad esempio i veicoli elettrici o ibridi) o beneficiano di riduzioni fiscali (ad esempio veicoli delle categorie di consumo A e B secondo l'etichetta energetica della Confederazione o emissione di CO_2).

Per ragioni di completezza occorre pure menzionare che i Cantoni conoscono un'imposta sulle imbarcazioni (battelli a motore, battelli a vela e navi da carico). Queste imbarcazioni devono essere imma-

tricolate presso un'autorità cantonale, di regola presso l'Ufficio della navigazione.

9.2.2 Imposta sui cani

Quasi tutti i Cantoni e/o Comuni prelevano ogni anno un'imposta sui cani che può variare a seconda della taglia o del peso del cane.

All'interno dello stesso Cantone l'ammontare dell'imposta può talvolta variare da Comune a Comune.

In determinati casi (cani guida per ciechi, cani da salvataggio ecc.) sono però previsti sgravi o esoneri fiscali. Molti Comuni prevedono anche una riduzione per i cani da guardia nelle fattorie.

9.2.3 Imposta sugli spettacoli

Si tratta di un'imposta sugli spettacoli pubblici a titolo oneroso. In taluni casi essa è inclusa nel **prezzo del biglietto** (di regola 10 % del prezzo d'entrata o delle entrate lorde) e in altri casi viene riscossa sotto forma di **tassa globale**.

Questa tassa è prelevata nei Cantoni FR, AR, TI (solamente per i cinema) e NE. Nei Cantoni LU, SO e VD l'imposta sugli spettacoli è un'imposta comunale facoltativa.

9.2.4 Imposta di bollo cantonale e le tasse d'iscrizione

Oltre alle tasse di bollo federali, imposte di bollo cantonali – rispettivamente tasse d'iscrizione – sono riscosse nei Cantoni TI, VD, VS e GE. Oggetto di queste imposte sono documenti rilasciati da autorità giudiziarie o amministrative a privati (sentenze, documenti di legittimazione, estratti da registri ecc.), atti o allegati (atti processuali, istanze, ricorsi ecc.) inoltrati da privati alle summenzionate autorità nonché documenti relativi a negozi giuridici di ogni genere (contratti, testamenti, ricevute ecc.).

Nel Cantone VD solo i contratti di pegno immobiliare sottostanno all'imposta di bollo.

Il Cantone VS preleva inoltre l'imposta di bollo sulle carte da gioco.

Il Cantone GE riscuote tasse d'iscrizione che sono simili all'imposta di bollo. Esse rivestono un carattere fiscale e sono prelevate sull'iscrizione, obbligatoria e facoltativa, di documenti pubblici e privati in un registro ufficiale. Queste tasse rivestono un carattere fiscale.

In virtù dell'art. 134 Cost. non possono essere gravati da imposte di bollo o da tasse d'iscrizione cantonali o comunali i documenti che la legislazione federale assoggetta secondo l'art. 132 cpv. 1 Cost. alla tassa di bollo federale o che dichiara esenti.

9.2.5 Tassa su lotterie e manifestazioni analoghe

Nella maggior parte dei Cantoni l'organizzazione di lotterie, tombole ecc. non organizzate a titolo professionale è soggetta a tasse, prelevate il più delle volte dal Cantone e in casi rari dai Comuni. Alle volte i Comuni partecipano ai proventi delle tasse riscosse dal Cantone.

Tuttavia, questa tassa è intesa come **tassa d'autorizzazione**; in pochi Cantoni riveste carattere fiscale.

I singoli Cantoni disciplinano in modo molto differente quali manifestazioni debbano essere assoggettate alla tassa. Lo stesso dicasi per l'importo della medesima. In generale la tassa dipende dalla quantità dei biglietti o delle cartelle venduti (applicando un'aliquota fissa, decrescente o progressiva) oppure da altri criteri (come ad es. le dimensioni della sala in cui si tiene la manifestazione).

I Cantoni ZH, BS, SH, TG e NE non conoscono questo genere di imposte o di tasse.

9.3 Altri tributi

9.3.1 Tassa di soggiorno

La maggior parte dei Cantoni preleva una tassa di soggiorno. Soltanto i Cantoni ZH e TG non conoscono una simile tassa. Nei Cantoni SO, GR, AG (soltanto ai Comuni con stabilimenti di cura) e VD la legge permette ai Comuni di riscuotere questa tassa, senza però obbligarli.

La riscossione ha luogo di regola per il tramite dell'Ente locale del turismo, a volte però anche per il tramite dei Comuni.

9.3.2 Tassa per la promozione del turismo

I Cantoni AI e GE riscuotono una cosiddetta tassa per la promozione del turismo dalle imprese che esercitano un'attività economica o commerciale e che beneficiano degli effetti diretti o indiretti del turismo.

Essa è determinata dai vantaggi e dalla creazione di valore aggiunto che i contribuenti ritraggono dal turismo. I proventi di questa tassa sono destinati allo sviluppo e alla promozione del turismo.

Anche i Comuni dei Cantoni di BE, LU, GL, FR, GR, TI, VD e VS possono riscuotere una tassa identica o simile.

9.3.3 Tassa di compensazione (esenzione) dal corpo pompieri

La maggior parte dei Cantoni conoscono la tassa di compensazione dal corpo pompieri, essa può essere riscossa dal Cantone o dal Comune. Essa è riscossa principalmente ai contribuenti che hanno l'obbligo al servizio da pompiere ma non lo adempiono.

I Cantoni ZH, BS, TI, VD e GE non conoscono tale tassa.

9.3.4 Diritti d'acqua

Questa imposta è prelevata in caso di utilizzo della forza idraulica di una centrale idroelettrica a partire da una certa potenza lorda.

I Cantoni ZH, FR, BS, BL, SH, TG e TI non conoscono tale tassa.

Da questo tributo occorre distinguere la tassa dell'acqua potabile che è riscossa in base alla facoltà di disporre delle acque (sovranità sulle acque) e che rappresenta un indennizzo per il consumo d'acqua.

Appendice

I Oneri fiscali

Considerando la diversità delle leggi tributarie cantonali, l'onere fiscale può variare notevolmente da un Cantone all'altro o addirittura tra i Comuni di uno stesso Cantone.

Per calcolare l'onere fiscale, si rimanda al calcolatore d'imposta dell'AFC: www.estv.admin.ch → politica fiscale Statistiche fiscali Pubblicazioni → Statistiche fiscali → Servizi → Calcolare le imposte.

Il calcolatore d'imposta online consente di calcolare per tutti i comuni e per gli anni 2016–2020 l'onere fiscale che grava sul reddito, la sostanza, le successioni e le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza. Questo nuovo strumento consente inoltre di effettuare calcoli comparativi tra i comuni e di determinare gli effetti fiscali in vista di cambiamenti della situazione personale (matrimonio, aumento dello stipendio ecc.).

Nel modulo «Statistiche» si possono generare in modo interattivo diversi modelli di calcolo che illustrano l'onere fiscale in forma tabellare per più anni fiscali o graficamente per tutta la Svizzera. Il modulo sui dati di base comprende i dati fiscali storici (deduzioni, tariffe e aliquote d'imposta) che possono essere scaricati, ad esempio, per scopi di studio.

II Sgravi fiscali per coniugi

Dato che la tariffa dell'imposta sul reddito è strutturata in modo progressivo, il principio dell'imposizione della famiglia può comportare aumenti ingiustificati dell'onere fiscale. Allo scopo di evitare che le coppie coniugate siano sfavorite rispetto ai concubini, la Confederazione e i Cantoni hanno introdotto – oltre a eventuali deduzioni – determinate agevolazioni a favore delle coppie coniugate:

Tariffe speciali per persone sole, coniugi e famiglie: IFD.

Doppia tariffa: oltre alla tariffa per le persone sole, vi è anche una tariffa che sgrava i coniugi: ZH, BE, LU, ZG[15], BS[15], AR, TI e JU.

Procedimento di *splitting*: i Cantoni SZ, NW, GL, FR, SO, BL, SH, AI, SG, GR, AG, TG, NE e GE applicano uno *splitting* totale o parziale, vale a dire l'imposizione del reddito complessivo dei coniugi avviene all'aliquota che sarebbe applicabile al:

- 50 % del reddito complessivo: FR, BL, AI, SG, AG, TG e GE (*splitting* totale);
- 52 % del reddito complessivo: NE (divisore 1,92);
- 52,63 % del reddito complessivo: SZ, SO, SH e GR (divisore 1,9);
- 54,05 % del reddito complessivo: NW (divisore 1,85);
- 62,5 % del reddito complessivo: GL (divisore 1,6).

Ad esempio, il reddito complessivo di 100 000 franchi è quindi tassato a FR, BL, AI, SG, AG, TG e GE all'aliquota applicabile a 50 000 franchi, a NE all'aliquota applicabile a 52 000 franchi, a SZ, SO, SH e GR all'aliquota applicabile a 52 630 franchi, a NW all'aliquota applicabile a 54 000 franchi, e a GL all'aliquota applicabile a 62 500 franchi.

Imposizione secondo unità di consumo: per determinare l'aliquota applicabile, il reddito complessivo della famiglia viene diviso per un fattore che varia a seconda della composizione e grandezza della stessa. Questo sistema viene applicato solo dal Cantone VD.

Per l'IFD le famiglie con figli sono maggiormente sgravate con una tariffa per i genitori (deduzione di 251 fr. dall'ammontare dell'imposta a complemento della deduzione per figli) e una deduzione per la custodia dei figli da parte di terzi per un importo massimo di 10 100 franchi.

Cos'è lo «*splitting*»?

Nel procedimento di *splitting* il reddito dei coniugi viene cumulato. Per la determinazione dell'aliquota d'imposta il reddito complessivo viene però diviso per un determinato divisore (per 2 in caso di *splitting* totale e da 1,1 a 1,9 in caso di *splitting* parziale). Il reddito complessivo dei coniugi viene pertanto tassato alla relativa aliquota, di solito sostanzialmente più bassa.

[15] La tariffa applicata ai coniugi corrisponde praticamente a uno *splitting* totale.

I fattori ammontano a:

- 1,0 per celibi, vedovi, separati e divorziati;
- 1,8 per coniugi non separati (corrisponde al metodo di *splitting* per le coppie sposate senza figli);
- 1,3 per celibi, vedovi, separati e divorziati con figli minorenni, che assolvono un tirocinio o studiano, vivono nella propria economia domestica e ai quali il contribuente provvede interamente. Le persone che vivono in regime di concubinato non hanno diritto al fattore 1,3;
- 0,5 per ogni minorenne o figlio che assolve un tirocinio o studia, al quale il contribuente provvede interamente.

Tuttavia, per ridurre l'impatto di questo sistema sui redditi elevati, il Cantone VD applica una disposizione che limita la riduzione del reddito determinante.

Esempio: Per coniugi con due figli il fattore si calcola nel modo seguente: 1 × 1,8 (coniugi) + 2 × 0,5 (figli) = 2,8.

Con un reddito complessivo imponibile di 100 000 franchi, a questa famiglia si applica quindi l'aliquota che corrisponde a 100 000 franchi, diviso per 2,8, ovvero l'aliquota prevista per un reddito imponibile di 35 700 franchi. Questa aliquota d'imposta sarà quindi applicata al reddito di 100 000 franchi.

Inoltre, un'ulteriore deduzione a favore delle famiglie è concessa ai coniugi che vivono in comunione domestica. È pure concessa una deduzione supplementare per ogni figlio a carico per il quale i coniugi o i genitori beneficiano del fattore dello 0,5 nell'applicazione del quoziente familiare.

Alcuni Cantoni adottano **un altro sistema:**

- UR: con la *Flat Rate Tax*, le deduzioni sociali hanno un carattere fisso e non progressivo;
- OW: deduzione in percento dal reddito netto;
- VS: sconto d'imposta.

Tutti questi procedimenti hanno l'obiettivo di «spezzare» la progressività delle tariffe fiscali e allineare in tal modo il carico fiscale dei coniugi a quello dei concubini.

III Materiale didattico in materia di imposte

Oltre al presente opuscolo, il **team Documentazione e Informazione** fiscale dell'AFC ha elaborato altro materiale didattico (in tedesco, francese e – in parte – in italiano e in inglese) destinato all'istruzione civica in ambito fiscale e finanziario.

- Su www.imposte-easy.ch i giovani contribuenti hanno la possibilità di apprendere molte nozioni importanti sulle imposte. Si possono pure testare le conoscenze apprese tramite dei quiz presenti sul sito. Inoltre si può compilare, in maniera ludica, la dichiarazione d'imposta di 5 profili differenti.
- L'opuscolo **«Guida per il futuro contribuente»** offre al lettore, in modo semplice e comprensibile nonché grazie a numerose illustrazioni, una panoramica degli aspetti legati all'imposizione del reddito e della sostanza delle persone fisiche. L'opuscolo esamina inoltre approfonditamente una serie di fattispecie di natura fiscale che giovani e nuovi contribuenti devono sovente affrontare. Esso è stato in primo luogo concepito quale strumento didattico particolarmente adatto alle scuole, ma può altresì essere di grande utilità per tutti i contribuenti.
- La raccolta **«Informazioni fiscali»** tratta informazioni dettagliate su diversi temi legati al sistema fiscale svizzero (disponibile solo in francese e tedesco).

La **«Guida per il futuro contribuente», «Il sistema fiscale svizzero»** e la **raccolta «Informazioni fiscali»** possono essere consultati sul sito internet dell'AFC:

- www.estv.admin.ch → Politica fiscale Statistiche fiscali Pubblicazioni → Pubblicazioni → Informazioni specifiche → Sistema fiscale svizzero

Inoltre, su questa stessa pagina un link rimanda alla piattaforma Imposte.easy.

I due opuscoli possono essere ordinati presso:

- Amministrazione federale delle contribuzioni
  Stato maggiore di direzione
  Documentazione e Informazione fiscale
  Eigerstrasse 65
  3003 Berna
  E-Mail : ist@estv.admin.ch
- oppure all'indirizzo:
  www.estv.admin.ch → Politica fiscale Statistiche fiscali Pubblicazioni → Pubblicazioni → Servizi → Ordinare pubblicazioni e moduli

IV Indirizzi delle amministrazioni delle contribuzioni

Relazioni in materia fiscale: L'AFC offre un servizio gratuito di conferenze alle scuole medie e professionali. I docenti interessati possono iscrivere le loro classi su www.estv.admin.ch → Politica fiscale Statistiche fiscali Informazioni fiscali → Pubblicazioni → Pubblicazioni → Servizi → Servizio di conferenze.
Inoltre possono rivolgersi per eventuali informazioni e per ottenere la necessaria documentazione alle Amministrazioni cantonali e comunali delle contribuzioni.

Materiale: Le Amministrazioni delle contribuzioni mettono gratuitamente a disposizione le istruzioni e i moduli d'imposta a scopi d'insegnamento o di formazione.

AFC	Indirizzo:	Amministrazione federale delle contribuzioni Eigerstrasse 65, 3003 Berna
	Telefono:	058 462 70 68
	E-mail:	ist@estv.admin.ch
	Internet:	www.estv.admin.ch
Appenzello Esterno	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung Gutenberg-Zentrum, 9102 Herisau 2
	Telefono:	071 353 62 90
	Fax:	071 353 63 11
	E-mail:	steuerverwaltung@ar.ch
	Internet:	www.ar.ch
Appenzello Interno	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung Marktgasse 2, 9050 Appenzell
	Telefono:	071 788 94 01
	Fax:	071 788 94 19
	E-mail:	steuern@ai.ch
	Internet:	www.ai.ch
Argovia	Indirizzo:	Kantonales Steueramt Tellistrasse 67, Postfach 2531, 5001 Aarau
	Telefono:	062 835 25 30
	Fax:	062 835 25 39
	E-mail:	steueramt@ag.ch
	Internet:	www.ag.ch
Basilea Campagna	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung Rheinstr. 33, 4410 Liestal
	Telefono:	061 552 51 20
	Fax:	061 552 69 94
	E-mail:	steuerverwaltung@bl.ch
	Internet:	www.steuern.bl.ch
Basilea Città	Indirizzo:	Steuerverwaltung Fischmarkt 10, Postfach, 4001 Basel
	Telefono:	061 267 46 46
	Fax:	061 267 42 82
	E-mail:	steuerverwaltung@bs.ch / steuerbezug@bs.ch
	Internet:	www.steuerverwaltung.bs.ch

Berna	Indirizzo:	Steuerverwaltung des Kantons Bern Brünnenstrasse 66, 3018 Bern
	Indirizzo postale:	Postfach 8334, 3001 Bern
	Telefono:	031 633 60 01
	Fax:	031 633 60 60
	E-mail:	info.sv@fin.be.ch
	Internet:	www.be.ch
Friburgo	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung Rue Joseph-Piller 13, 1701 Freiburg
	Telefono:	026 305 32 75
	Fax:	026 305 32 77
	E-mail:	SCC@fr.ch
	Internet:	www.fr.ch
Ginevra	Indirizzo:	Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26, Case postale 3937, 1211 Genève 3
	Telefono:	022 327 70 00
	Fax:	022 546 97 35
	E-mail:	(contatto via sito Internet)
	Internet:	www.geneve.ch
Giura	Indirizzo:	Service cantonal des contributions Rue de la Justice 2, 2800 Delémont
	Telefono:	032 420 55 30
	Fax:	032 420 55 31
	E-mail:	secr.ctr@jura.ch
	Internet:	www.jura.ch
Glarona	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung Hauptstrasse 11/17, 8750 Glarus
	Telefono:	055 646 61 50
	Fax:	055 646 61 98
	E-mail:	steuerverwaltung@gl.ch
	Internet:	www.gl.ch
Grigioni	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung Steinbruchstrasse 18/20, 7001 Chur
	Telefono:	081 257 21 21
	Fax:	081 257 21 55
	E-mail:	info@stv.gr.ch
	Internet:	www.stv.gr.ch
Lucerna	Indirizzo:	Dienststelle Steuern des Kantons Luzern Buobenmatt 1, 6002 Luzern
	Telefono:	041 228 56 56
	E-mail:	dst@lu.ch
	Internet:	steuern@lu.ch
Neuchâtel	Indirizzo:	Service cantonal des contributions Rue du Docteur-Coullery 5, 2301 La Chaux-de-Fonds
	Telefono:	032 889 77 77
	Fax:	032 889 60 85
	E-mail:	servicecontributions@ne.ch
	Internet:	www.ne.ch

Nidvaldo	Indirizzo:	Kantonales Steueramt, Bahnhofplatz 3, Postfach 1241, 6371 Stans
	Telefono:	041 618 71 27
	Fax:	041 618 71 39
	E-mail:	steueramt@nw.ch
	Internet:	www.nidwalden.ch
Obvaldo	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung St. Antonistrasse 4, 6061 Sarnen
	Telefono:	041 666 62 94
	E-mail:	steuerverwaltung@ow.ch
	Internet:	www.obwalden.ch
San-Gallo	Indirizzo:	Kantonales Steueramt Davidstr. 41, 9001 St. Gallen
	Telefono:	058 229 41 21
	Fax:	058 229 41 02
	E-mail:	ksta.dienste@sg.ch
	Internet:	www.steuern.sg.ch
Sciaffusa	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung J. J. Wepfer-Strasse 6, 8200 Schaffhausen
	Telefono:	052 632 79 50
	Fax:	052 632 72 98
	E-mail:	sekretariat@sh.ch
	Internet:	www.sh.ch
Soletta	Indirizzo:	Steueramt des Kantons Solothurn Werkhofstrasse 29 c, 4509 Solothurn
	Telefono:	032 627 87 87
	Fax:	032 627 87 00
	E-mail:	steueramt.so@fd.so.ch
	Internet:	www.steueramt.so.ch
Svitto	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung Bahnhofstrasse 15, Postfach 1232, 6431 Schwyz
	Telefono:	041 819 23 45
	Fax:	041 819 23 49
	E-mail:	stv@sz.ch
	Internet:	www.sz.ch
Ticino	Indirizzo:	Divisione delle contribuzioni Vicolo Sottocorte, 6501 Bellinzona
	Telefono:	091 814 39 58
	Fax:	091 814 44 88
	E-mail:	dfe-dc@ti.ch
	Internet:	www.ti.ch
Turgovia	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung Schlossmühlestrasse 9, 8510 Frauenfeld
	Telefono:	058 345 30 30
	Fax:	058 345 30 31
	E-mail:	info.sv@tg.ch
	Internet:	www.steuerverwaltung.tg.ch
Uri	Indirizzo:	Amt für Steuern Tellsgasse 1, Postfach 950, 6460 Altdorf
	Telefono:	041 875 21 17
	Fax:	041 875 21 40
	E-mail:	steueramt@ur.ch
	Internet:	www.ur.ch

Vallese	Indirizzo:	Service cantonal des contributions Avenue de la Gare 35, 1951 Sion
	Telefono:	027 606 24 50 (francese) 027 606 24 51 (tedesco)
	Fax:	027 606 25 76
	E-mail:	scc@admin.vs.ch
	Internet:	www.vs.ch
Vaud	Indirizzo:	Administration cantonale des impôts Route de Berne 46, 1014 Lausanne
	Telefono:	021 316 21 21
	E-mail:	info.aci@vd.ch
	Internet:	www.vd.ch/impots
Zugo	Indirizzo:	Kantonale Steuerverwaltung Postfach 160, 6301 Zug
	Telefono:	041 728 26 11
	Fax:	041 728 26 99
	E-mail:	(contatto via sito Internet)
	Internet:	www.zg.ch
Zurigo	Indirizzo:	Kantonales Steueramt Bändliweg 21, Postfach, 8090 Zürich
	Telefono:	043 259 40 50
	Fax:	043 259 61 94
	E-mail:	(contatto via sito Internet)
	Internet:	www.steueramt.zh.ch